Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa



II Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n. 32
dell'8 agosto 2001

S.S. N. 15

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 13 agosto 2001 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 giugno 2001, n. 217/Pres.

Fondo sociale europeo - Obiettivo 3 - 2000/2006 - Regolamenti relativi agli interventi dell'agenzia regionale per l'impiego in tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione d'impresa e lavoro autonomo. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il regolamento della Commissione Europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. 2076 del 21 settembre 2000, con la quale è stato approvato il Programma Operativo della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000/2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3216 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato approvato il Complemento di programmazione, successivamente adottato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 dicembre 2000;

CONSIDERATO che il Programma Operativo ed il Complemento di Programmazione prevedono, fra gli altri, interventi inquadrabili come aiuti all'assunzione e aiuti alla creazione di nuova imprenditorialità;

CONSIDERATO che la struttura dell'Amministrazione regionale competente su tale versante è l'Agenzia regionale per l'impiego;

CONSIDERATO che l'Agenzia regionale per l'impiego ha predisposto i seguenti regolamenti, costituenti parte integrante del presente provvedimento, con i quali vengono disciplinate le modalità di attuazione delle azioni sopraindicate:

- Obiettivo 3 - 2000/2006 - Misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati nella logica dell'approccio preventivo;

- Obiettivo 3 - 2000/2006 - Misura A.3 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi;

- Obiettivo 3 - 2000/2006 - Misura B.1 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati - Interventi nell'area del lavoro dipendente ed in cooperazione;

- Obiettivo 3 - 2000/2006 - Misura E.1 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro - Interventi per favorire l'occupazione delle donne nell'area del lavoro dipendente;

- Obiettivo 3 - 2000/2006 - Misura B.1/Impr - Interventi diretti a favorire l'inserimento della neo - imprenditoria dei gruppi svantaggiati;

- Obiettivo 3 - 2000/2006 - Misura D.3 - Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità sul territorio regionale;

- Obiettivo 3 - 2000/2006 - Misura E.1/Impr. - Interventi diretti a favorire l'inserimento nella neo - imprenditoria delle donne;

CONSIDERATO che i testi in questione sono stati oggetti di ampia e articolata concertazione da parte dell'Agenzia regionale per l'impiego, come indicato dalla nota dell'Agenzia medesima alla Direzione regionale della formazione professionale del 27 aprile 2001, prot. n. 1851 - P/ARI/SAC;

CONSIDERATO che, sulla base dei citati regolamenti, l'Agenzia regionale per l'impiego assicura l'attuazione delle seguenti azioni del Complemento di programmazione:

- Asse A, misura A.2: Aiuti all'occupazione;

- Asse A, misura A.3: Aiuti all'occupazione;

- Asse B, misura B.1: Aiuti all'occupazione;

- Asse E, misura E.1: Aiuti all'occupazione;

- Asse B, misura B.1: Aiuti alla creazione d'impresa e all'autoimpiego;

- Asse D, misura D.3: Aiuti e incentivi economici per supportare la creazione d'impresa, l'autoimprenditorialità ed il lavoro autonomo;

- Asse E, misura E.1: Aiuti alla creazione d'impresa e all'autoimpiego;

PRESO ATTO che il presente provvedimento viene predisposto dalla Direzione regionale della formazione professionale quale struttura capofila del Programma Operativo, ai sensi del capitolo 6, paragrafo 6.1 del Programma medesimo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1625 dell'11 maggio 2001;

DECRETA

Secondo le indicazioni indicate in premessa, sono approvati i seguenti regolamenti, costituenti parte integrante del presente provvedimento e predisposti dall'Agenzia regionale per l'impiego:

- Obiettivo 3 - 2000/2006 - Misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati nella logica dell'approccio preventivo;

- Obiettivo 3 - 2000/2006 - Misura A.3 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi;

- Obiettivo 3 - 2000/2006 - Misura B.1 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati - Interventi nell'area del lavoro dipendente ed in cooperazione;

- Obiettivo 3 - 2000/2006 - Misura E.1 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro - Interventi per favorire l'occupazione delle donne nell'area del lavoro dipendente;

- Obiettivo 3 - 2000/2006 - Misura B.1/Impr - Interventi diretti a favorire l'inserimento della neo - imprenditoria dei gruppi svantaggiati;

- Obiettivo 3 - 2000/2006 - Misura D.3 - Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità sul territorio regionale;

- Obiettivo 3 - 2000/2006 - Misura E.1/Impr. - Interventi diretti a favorire l'inserimento nella neo - imprenditoria delle donne.

Sulla base dei citati regolamenti, l'Agenzia regionale per l'Impiego assicura l'attuazione delle seguenti azioni del Complemento di programmazione:

- Asse A, misura A.2: Aiuti all'occupazione;

- Asse A, misura A.3: Aiuti all'occupazione;

- Asse B, misura B.1: Aiuti all'occupazione;

- Asse E, misura E.1: Aiuti all'occupazione;

- Asse B, misura B.1: Aiuti alla creazione d'impresa e all'autoimpiego;

- Asse D, misura D.3: Aiuti e incentivi economici per supportare la creazione d'impresa, l'autoimprenditorialità ed il lavoro autonomo;

- Asse E, misura E.1: Aiuti alla creazione d'impresa e all'autoimpiego.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarli e farli osservare come Regolamenti della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 6 giugno 2001

per il Presidente:
IL VICE PRESIDENTE: CIANI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 12 luglio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 271

OBIETTIVO 3 - 2000/2006

MISURA A2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati nella logica dell'approccio preventivo.

Art. 1

Tipologia e misura degli interventi

1) Possono essere concessi incentivi per l'avviamento al lavoro di disoccupati di oltre 30 anni di età con durata della ricerca di occupazione fino a 12 mesi, e, a prescindere dall'età, di corregionali rientrati dall'estero, assunti a tempo indeterminato o inseriti in cooperativa. Ai fini della determinazione del periodo di ricerca di occupazione si ha presente il periodo di iscrizione continuativo alle liste di collocamento.

2) Tenuto conto delle maggiorazioni di contributo di cui al comma 4, i benefici di cui al presente regolamento sono determinati annualmente con provvedimento della Giunta regionale, fino ad un massimo di Lire 1.800.000 mensili per un periodo di 12 mesi in funzione della tipologia di rapporto di lavoro e dell'età del lavoratore, come di seguito indicato:

ASSUNZIONI

a tempo pieno:

1. lavoratori che abbiano compiuto i 30 anni fino al compimento del 40° anno di età;

2. lavoratori oltre i 40 anni;

3. lavoratori corregionali all'estero che partecipino a programmi di rientro promossi dalla Regione;

a tempo parziale (non inferiore al 50%):

4. lavoratori che abbiano compiuto i 30 anni fino al compimento del 40° anno di età;

5. lavoratori oltre i 40 anni;

6. lavoratori corregionali all'estero che partecipino a programmi di rientro promossi dalla Regione.

INSERIMENTI LAVORATIVI IN COOPERATIVA

a tempo pieno:

1. lavoratori che abbiano compiuto i 30 anni fino al compimento del 40° anno di età;

2. lavoratori oltre i 40 anni;

3. lavoratori corregionali all'estero che partecipino a programmi di rientro promossi dalla Regione;

a tempo parziale (non inferiore al 50%):

4. lavoratori che abbiano compiuto i 30 anni fino al compimento del 40° anno di età;

5. lavoratori oltre i 40 anni;

6. lavoratori corregionali all'estero che partecipino a programmi di rientro promossi dalla Regione.

3) I lavoratori devono essere residenti nel Friuli-Venezia Giulia ed essere cittadini italiani o di Stato membro della UE ovvero di provenienza extracomunitaria, a condizione che vengano assunti ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

4) Nel caso che l'assunzione riguardi la componente femminile ovvero soggetti in uscita da percorsi formativi individuati dalla Regione in sede di avviso pubblico, il contributo, per ognuna delle fattispecie sopra indicate, viene maggiorato nella misura del 10%, e, nel caso di cumulo tra le due maggiorazioni, viene sempre calcolato sull'importo base.

5) Non danno in ogni caso titolo alla concessione dei benefici le assunzioni e gli inserimenti lavorativi relativi a lavoratori che beneficino di trattamenti straordinari di integrazione salariale, di indennità di mobilità, di disoccupazione speciale ovvero abbiano maturato 12 mesi di attività nell'ambito di progetti socialmente utili o di pubblica utilità.

6) Nel caso di inserimenti lavorativi in cooperativa si dà luogo alla concessione dei benefici qualora il lavoratore interessato venga avviato al lavoro in qualità di socio percependo una retribuzione non inferiore a quella prevista dai corrispondenti C.C.N.L..

7) I benefici ottenuti per il medesimo lavoratore in ogni caso non possono essere superiori alla retribuzione lorda corrisposta complessivamente al lavoratore nel periodo contributivo considerato.

8) Il contributo per un rapporto di lavoro a tempo pieno, laddove quest'ultimo si modifichi in rapporto di lavoro a tempo parziale, viene calcolato nella misura prevista per il contributo a tempo parziale a partire dalla data della trasformazione.

9) Non viene ricalcolato il contributo concesso per un rapporto di lavoro a tempo parziale laddove quest'ultimo si modifichi in rapporto di lavoro a tempo pieno.

10) I benefici sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze. I benefici non sono inoltre cumulabili con quelli previsti dall'articolo 16 della legge regionale 20/1999, dai Programmi di politica attiva del lavoro emanati ai sensi della legge regionale 1/1998 nonché dagli altri interventi di competenza dell'Agenzia regionale per l'impiego rientranti nelle misure previste nell'ambito dell'obiettivo 3; comunque ciascuna istanza può riguardare i benefici di un solo intervento ricompreso nel presente regolamento. In tutti i casi, qualora vengano presentate dal medesimo richiedente più domande per lo stesso soggetto su interventi diversi, ove i benefici non siano stati già concessi, si procede all'istruttoria dell'istanza ai sensi dell'intervento che prevede l'impegno finanziario minore, disponendo la reiezione delle altre istanze presentate.

11) I contributi erogati dall'Agenzia regionale per l'impiego rientrano negli aiuti comunitari definiti «de minimis», previsti, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001; pertanto non si potrà comunque procedere all'erogazione di un importo che, cumulato con altre agevolazioni concesse a titolo «de minimis»nel triennio precedente alla data di concessione dei benefici previsti dal presente regolamento, porti al superamento della soglia di 100.000 euro; di conseguenza si provvederà, nel caso, alla riduzione del beneficio al fine di rientrare entro tale soglia. Ai fini dell'accertamento di tali condizioni, i beneficiari dovranno autocertificare, per il periodo preso in considerazione, a pena di revoca dei contributi concessi, tutti i benefici concessi in base al regime «de minimis», compresi quelli concessi dall'Agenzia regionale per l'impiego.

Art. 2

Condizioni di ammissibilità relative ai richiedenti

1) I contributi previsti dal presente regolamento possono essere richiesti dalle imprese e dai loro consorzi, dalle associazioni, dalle fondazioni, aventi sede o sedi secondarie od unità locali nel Friuli-Venezia Giulia, nonché dai soggetti esercenti libere professioni, in forma individuale od associata.

2) I benefici possono essere concessi a condizione che i richiedenti, al momento dell'instaurazione del rapporto lavorativo per il quale viene richiesto il contributo e fino alla presentazione della domanda:

a) se imprese, risultino iscritte al Registro delle imprese di una delle Provincie della Regione; le cooperative, ed i loro consorzi devono altresì risultare iscritte al Registro regionale delle cooperative; i soggetti esercenti libere professioni, in forma individuale od associata, devono svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nell'ambito del territorio della Regione;

b) non abbiano in atto procedure di sospensione di rapporti di lavoro ovvero di riduzione di personale motivate da situazioni di crisi aziendale o di settore produttivo con conseguente ristrutturazione e riorganizzazione dell'apparato produttivo;

c) osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipen-

denti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative e dei loro consorzi, queste, inoltre, devono osservare nei confronti dei soci lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste, per tali figure, dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Qualora dette fonti non prevedano condizioni particolari per i soci lavoratori, a questi ultimi si intendono applicabili la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dal C.C.N.L. di settore corrispondente all'attività principale svolta dalla cooperativa quale risulta dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dallo statuto o dai regolamenti interni delle cooperative;

d) se imprese, non svolgano la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei sottoelencati settori individuati con riferimento ai codici ISTAT 1991; se l'assunzione è effettuata in una sede secondaria o in un'unità locale, neppure quest'ultima deve svolgere la propria attività principale nei seguenti settori:

Agroalimentare:

15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione»limitatamente a:

- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;
- fusione di grassi commestibili di origine animale;
- lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne;

15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione»(tutta la categoria)

15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a:

- macellazione di volatili e di conigli;

- preparazione di carne di volatili e di conigli;

- produzione di carne di volatili e di conigli, fresca;

15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione»(tutta la categoria)

15.13 «Produzione di prodotti a base di carne»(tutta la classe)

15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce»(tutta la classe)

15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi» (tutto il gruppo)

15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali» (tutto il gruppo)

15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte»(tutta la classe)

15.61.1 «Molitura dei cereali»(tutta la categoria)

15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie» limitatamente a:

- lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertito;
- produzione di farina di riso;
- produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;
- fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria;

15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei»(tutta la classe)

15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali»(tutto il gruppo)

15.83 «Fabbricazione di zucchero»(tutta la classe)

15.87 «Fabbricazione di condimenti e spezie»(tutta la classe)

15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti» limitatamente alla produzione di aceti

15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione»(tutta la classe)

15.93 «Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria)»(tutta la classe)

15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta»(tutta la classe)

15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate»(tutta la classe)

15.97 «Fabbricazione di malto»(tutta la classe)

16. «Industria del tabacco»(tutta la divisione)

Fibre sintetiche:

24.7 Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo)

Industria Automobilistica:

34. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (tutta la divisione)

Industria della costruzione navale:

35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche

35.11.3 Cantieri di riparazioni navali

Industria siderurgica:

13. Estrazione di minerali metalliferi (tutta la divisione)

27.10 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (tutta la classe)

27.22 Fabbricazione di tubi in acciaio (tutta la classe)

Industria carboniera:

10 Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba (tutta la divisione)

Trasporti:

60 Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte (tutta la divisione)

61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua (tutta la divisione)

62 Trasporti aerei (tutta la divisione)

63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio (tutto il gruppo)

63.2 Attività connesse ai trasporti (tutto il gruppo)

63.4 Attività delle altre agenzie di trasporto (tutto il gruppo)

Agricoltura:

01 Agricoltura, caccia e relativi sevizi (tutta la sottosezione)

02 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi (tutta la sottosezione)

Pesca:

05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi (tutta la sottosezione)

Art. 3

Condizioni di ammissibilità relative ai rapporti di lavoro

1) Le assunzioni sono ammissibili a contributo qualora:

a) siano a tempo indeterminato ed avvengano nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2006;

b) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi nei 12 mesi precedenti l'assunzione a seguito di licenziamenti, salvo che le assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

c) non siano riferibili a trasferimenti di azienda ex articolo 2112 Codice civile;

d) non interessino personale con il quale il richiedente abbia avuto in essere rapporti di lavoro dipendente nei dodici mesi precedenti la data di assunzione;

e) non avvengano in applicazione dell'istituto del «passaggio diretto»da altra azienda;

f) non si riferiscano ad assunzioni effettuate in base alla normativa sul collocamento obbligatorio;

g) risultino avere una durata di 12 mesi;

h) qualora vengano effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni non riguardino il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo dei datori di lavoro;

i) non vengano effettuate per lo svolgimento di attività rientranti in quelle elencate all'articolo 2 comma 2, lettera d).

2) Gli inserimenti lavorativi in cooperativa sono ammissibili a contributo qualora:

a) avvengano nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2006;

b) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi da soci nei 12 mesi precedenti l'inserimento lavorativo a seguito di recesso od esclusione del socio, salvo che gli inserimenti avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti od esclusi;

c) non interessino personale per il quale altra cooperativa o soggetto diverso da quello richiedente abbia già beneficiato di contributi per l'inserimento lavorativo nei 12 mesi precedenti la data di inserimento lavorativo;

d) risultino avere una durata di 12 mesi di iscrizione a libro paga;

e) non vengano effettuate per lo svolgimento di attività rientranti in quelle elencate all'articolo 2 comma 2, lettera d).

3) Qualora le assunzioni per le quali viene richiesto il contributo siano a tempo parziale, questo non deve risultare inferiore al 50% di quello previsto dai contratti collettivi per l'attività a tempo pieno. Analogamente, gli inserimenti lavorativi sono ammissibili a beneficio qualora l'attività svolta dal socio non risulti inferiore al 50% dell'orario previsto per il tempo pieno dal CCNL di settore corrispondente all'attività principale svolta dalla cooperativa richiedente.

Art. 4)

Documentazione da produrre per ottenere la concessione e l'erogazione del contributo

1) Per richiedere i contributi gli interessati devono produrre domanda, in competente bollo, entro il termine perentorio di 1 mese decorrente dalla scadenza del 12° mese dalla data di assunzione o dall'inserimento lavorativo.

2) Nel caso di assunzioni di lavoratori sospesi con diritto alla conservazione del posto di lavoro, sempre che il periodo di sospensione non sia superiore a 8 mesi, è ammessa la presentazione della domanda per accedere ai benefici previsti dal presente regolamento nel termine perentorio di un mese dalla scadenza del 12° mese di effettiva prestazione lavorativa.

3) Unitamente alla domanda di contributo gli interessati devono obbligatoriamente produrre:

a) una scheda di rilevazione per ogni lavoratore per il quale viene richiesto il contributo;

b) una dichiarazione del titolare ovvero del legale rappresentante, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, attestante la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente regolamento; i soggetti per i quali non sussista l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese dovranno altresì attestare i motivi di tale esenzione, nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali vengono richiesti gli incentivi essi esercitano la propria attività nel Friuli-Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, viene disposta la reiezione dell'istanza ovvero la decadenza dai benefici qualora già concessi;

c) per ogni lavoratore, una dichiarazione rilasciata dal lavoratore medesimo, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, attestante la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente intervento;

4) Le istanze vengono prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo all'Agenzia regionale per l'impiego se inviate con raccomandata a.r. I contributi saranno corrisposti in un'unica soluzione. Nel caso vi fossero domande ammissibili per le quali, per carenza di dotazione finanziaria, non fosse possibile provvedere alla concessione ed erogazione dei benefici, queste, secondo l'ordine cronologico di presentazione, saranno ammesse a contributo a valere sulle risorse finanziarie che per qualsiasi ragione si rendessero disponibili successivamente.

5) Per accedere ai contributi le istanze devono essere prodotte utilizzando esclusivamente la modulistica ed i fac-simili di dichiarazione predisposti dall'Agenzia regionale per l'impiego.

6) Non sono in ogni caso ammissibili le domande e ogni altra documentazione richiesta presentate fuori termine. Ai fini dell'osservanza dei termini fa fede la data di arrivo all'Agenzia regionale per l'impiego nel caso di consegna a mano e, ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata, il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'Agenzia è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

7) Ai fini del provvedimento di concessione l'Agenzia provvede per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di rigetto dell'istanza.

8) L'Agenzia comunicherà ai richiedenti l'avvenuta concessione del contributo nonché l'entità dello stesso ovvero la reiezione dell'istanza nonché le relative motivazioni. In caso di avvenuta concessione dei benefici ed ai fini dell'erogazione dei medesimi, l'Agenzia provvederà a richiedere agli interessati una specifica autocertificazione per accertare le condizioni relative all'applicazione del regime comunitario «de minimis» come previsto dall'articolo 1, comma 11; tali autocertificazioni devono pervenire od essere inviate con raccomandata a.r. entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione a pena di revoca dei benefici concessi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 5

Cause di sospensione nell'erogazione dei contributi

1) Ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, l'erogazione dei contributi concessi, ma non ancora corrisposti, può essere sospesa qualora, l'Agenzia abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione dei medesimi possa non essere raggiunto.

2) In caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, si applica quanto disposto dall'articolo 48 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 6

Ulteriori cause di reiezione della domanda o di revoca del contributo relative ai soggetti richiedenti

1) La cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese di una Provincia della regione, la soppressione della sede secondaria o dell'unità locale nella regione, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, dell'associazione, dell'Ente, la cancellazione dall'Albo professionale e, per le cooperative, la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative, nonché l'instaurarsi di procedure concorsuali, comportano la reiezione della domanda o la revoca dei contributi concessi, ma non ancora erogati.

Art. 7

Restituzione delle somme erogate

1) In ogni caso di revoca o di decadenza dal contributo, le somme erogate dall'Ente dovranno essere restituite secondo quanto disposto dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n 7.

Art. 8

Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1) In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi verranno concessi od erogati al nuovo Ente a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere i contributi. A tal fine, unitamente alla documentazione necessaria per la concessione o l'erogazione del contributo, dovrà essere trasmessa copia autentica dell'atto di trasformazione o di fusione, o dell'atto costitutivo della società con conferimento d'azienda o dell'atto di trasferimento d'azienda inter vivos; in caso di trasferimento d'azienda mortis causa dovrà essere invece prodotta copia autentica della denuncia di successione o, se gli eredi non sono tenuti a presentarla, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso.

Art. 9

Controlli

1) L'Agenzia si riserva la facoltà, in qualsiasi fase dell'intervento, di effettuare controlli in ordine alle assunzioni ammesse a contributo, con particolare riferimento al rispetto dei limiti di intervento previsti dalla disciplina comunitaria, anche attraverso le strutture dell'I.N.P.S., delle Direzioni provinciali del lavoro e degli altri soggetti erogatori di incentivi.

Art. 10

Norma transitoria

1) Entro il termine perentorio di due mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione, gli interessati possono presentare domanda di contributo per i rapporti di lavoro instaurati successivamente al 31 dicembre 1999 per i quali siano trascorsi dodici mesi dalla data di assunzione od inserimento lavorativo.

VISTO: IL VICE PRESIDENTE: CIANI

OBIETTIVO 3 - 2000/2006

MISURA A3 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi.

Art. 1

Tipologia e misura degli interventi

1) Possono essere concessi incentivi per l'avviamento al lavoro di disoccupati con durata della ricerca di occupazione fra i 6 ed i 24 mesi nel caso di disoccupati giovani (da 18 a 25 anni di età), oppure fra i 12 e i 24 mesi, nel caso di disoccupati adulti (oltre i 25 anni di età), ivi compresi i lavoratori corregionali rientrati dall'estero, assunti a tempo indeterminato o inseriti in cooperativa. Ai fini della determinazione del periodo di ricerca di occupazione si ha presente il periodo di iscrizione continuativo alle liste di collocamento.

2) Tenuto conto delle maggiorazioni di contributo di cui al comma 4 i benefici di cui al presente regolamento, sono determinati annualmente con provvedimento della Giunta regionale, fino ad un massimo di lire 1.800.000 mensili per un periodo di 12 mesi in funzione della tipologia di rapporto di lavoro e dell'età del lavoratore, come di seguito indicato:

ASSUNZIONI

a tempo pieno:

1. lavoratori che abbiano compiuto i 18 anni fino al compimento del 25° anno di età;

2. lavoratori che abbiano compiuto i 25 anni fino al compimento del 30° anno di età;

3. lavoratori che abbiano compiuto i 30 fino al compimento del 40° anno di età;

4. lavoratori oltre i 40 anni;

a tempo parziale (non inferiore al 50%):

5. lavoratori che abbiano compiuto i 18 anni fino al compimento del 25° anno di età;

6. lavoratori che abbiano compiuto i 25 anni fino al compimento del 30° anno di età;

7. lavoratori che abbiano compiuto i 30 fino al compimento del 40° anno di età;

8. lavoratori oltre i 40 anni;

INSERIMENTI LAVORATIVI IN COOPERATIVA

a tempo pieno:

1. lavoratori che abbiano compiuto i 18 anni fino al compimento del 25° anno di età;

2. lavoratori che abbiano compiuto i 25 anni fino al compimento del 30° anno di età;

3. lavoratori che abbiano compiuto i 30 fino al compimento del 40° anno di età;

4. lavoratori oltre i 40 anni;

a tempo parziale (non inferiore al 50%):

5. lavoratori che abbiano compiuto i 18 anni fino al compimento del 25° anno di età;

6. lavoratori che abbiano compiuto i 25 anni fino al compimento del 30° anno di età;

7. lavoratori che abbiano compiuto i 30 fino al compimento del 40° anno di età;

8. lavoratori oltre i 40 anni.

3) I lavoratori devono essere residenti nel Friuli-Venezia Giulia, ed essere cittadini italiani o di Stato membro della U.E. ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione che vengano assunti ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

4) Nel caso che l'assunzione riguardi la componente femminile ovvero soggetti in uscita da percorsi formativi individuati dalla Regione in sede di avviso pubblico, il contributo, per ognuna delle fattispecie sopra indicate, viene maggiorato nella misura del 10%, e, nel caso di cumulo tra le due maggiorazioni, viene sempre calcolato sull'importo base.

5) Non danno in ogni caso titolo alla concessione dei benefici le assunzioni e gli inserimenti lavorativi relativi a lavoratori che beneficino di trattamenti straordinari di integrazione salariale, di indennità di mobilità, di disoccupazione speciale ovvero abbiano maturato 12 mesi di attività nell'ambito di progetti socialmente utili o di pubblica utilità.

6) Nel caso di inserimenti lavorativi in cooperativa si dà luogo alla concessione dei benefici qualora il lavoratore interessato venga avviato al lavoro in qualità di socio percependo una retribuzione non inferiore a quella prevista dai corrispondenti C.C.N.L.

7) I benefici ottenuti per il medesimo lavoratore in ogni caso non possono essere superiori alla retribuzione lorda corrisposta complessivamente al lavoratore nel periodo contributivo considerato.

8) Il contributo per un rapporto di lavoro a tempo pieno, laddove quest'ultimo si modifichi in rapporto di lavoro a tempo parziale, viene calcolato nella misura prevista per il contributo a tempo parziale a partire dalla data della trasformazione.

9) Non viene ricalcolato il contributo concesso per un rapporto di lavoro a tempo parziale laddove quest'ultimo si modifichi in rapporto di lavoro a tempo pieno.

10) I benefici sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze. I benefici non sono inoltre cumulabili con quelli previsti dall'articolo 16 della legge regionale 20/1999, dai Programmi di politica attiva del lavoro emanati ai sensi della legge regionale 1/1998 nonché dagli altri interventi di competenza dell'Agenzia regionale per l'impiego rientranti nelle misure previste nell'ambito dell'obiettivo 3; comunque ciascuna istanza può riguardare i benefici di un solo intervento ricompreso nel presente regolamento. In tutti i casi, qualora vengano presentate dal medesimo richiedente più domande per lo stesso soggetto su interventi diversi, ove i benefici non siano stati già concessi, si procede all'istruttoria dell'istanza ai sensi dell'intervento che prevede l'impegno finanziario minore, disponendo la reiezione delle altre istanze presentate.

11) I contributi erogati dall'Agenzia regionale per l'impiego rientrano negli aiuti comunitari definiti «de minimis», previsti, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001; pertanto non si potrà comunque procedere all'erogazione di un importo che, cumulato con altre agevolazioni concesse a titolo «de minimis»nel triennio precedente alla data di concessione dei benefici previsti dal presente regolamento, porti al superamento della soglia di 100.000 euro; di conseguenza si provvederà, nel caso, alla riduzione del beneficio al fine di rientrare entro tale soglia. Ai fini dell'accertamento di tali condizioni, i beneficiari dovranno autocertificare, per il periodo preso in considerazione, a pena di revoca dei contributi concessi, tutti i benefici concessi in base al regime «de minimis», compresi quelli concessi dall'Agenzia regionale per l'impiego.

Art. 2

Condizioni di ammissibilità relative ai richiedenti

1) I contributi previsti dal presente regolamento possono essere richiesti dalle imprese e dai loro consorzi, dalle associazioni, dalle fondazioni, aventi sede o sedi secondarie od unità locali nel Friuli-Venezia Giulia, nonché dai soggetti esercenti libere professioni, in forma individuale od associata.

2) I benefici possono essere concessi a condizione che i richiedenti, al momento dell'instaurazione del rapporto lavorativo per il quale viene richiesto il contributo e fino alla presentazione della domanda:

a) se imprese, risultino iscritte al Registro delle imprese di una delle Provincie della Regione; le cooperative, ed i loro consorzi devono altresì risultare iscritte al Registro regionale delle cooperative; i soggetti esercenti libere professioni, in forma individuale od associata, devono svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nell'ambito del territorio della Regione.

b) non abbiano in atto procedure di sospensione di rapporti di lavoro ovvero di riduzione di personale

motivate da situazioni di crisi aziendale o di settore produttivo con conseguente ristrutturazione e riorganizzazione dell'apparato produttivo;

c) osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative e dei loro consorzi, queste, inoltre, devono osservare nei confronti dei soci lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste, per tali figure, dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Qualora dette fonti non prevedano condizioni particolari per i soci lavoratori, a questi ultimi si intendono applicabili la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dal C.C.N.L. di settore corrispondente all'attività principale svolta dalla cooperativa quale risulta dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dallo statuto o dai regolamenti interni delle cooperative;

d) se imprese, non svolgano la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei sottoelencati settori individuati con riferimento ai codici ISTAT 1991; se l'assunzione è effettuata in una sede secondaria o in un'unità locale, neppure quest'ultima deve svolgere la propria attività principale nei seguenti settori:

Agroalimentare:

15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione»limitatamente a:

- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;
- fusione di grassi commestibili di origine animale;
- lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne;

15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione»(tutta la categoria)

15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a:

- macellazione di volatili e di conigli;
- preparazione di carne di volatili e di conigli;
- produzione di carne di volatili e di conigli, fresca;

15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione»(tutta la categoria)

15.13 «Produzione di prodotti a base di carne»(tutta la classe)

15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce»(tutta la classe)

15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi» (tutto il gruppo)

15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali» (tutto il gruppo)

15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte»(tutta la classe)

15.61.1 «Molitura dei cereali»(tutta la categoria)

15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie» limitatamente a:

- lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertito;
- produzione di farina di riso;
- produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;
- fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria;

15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei»(tutta la classe)

15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali»(tutto il gruppo)

15.83 «Fabbricazione di zucchero»(tutta la classe)

15.87 «Fabbricazione di condimenti e spezie»(tutta la classe)

15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti» limitatamente alla produzione di aceti

15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione»(tutta la classe)

15.93 «Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria)»(tutta la classe)

15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta»(tutta la classe)

15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate»(tutta la classe)

15.97 «Fabbricazione di malto»(tutta la classe)

16. «Industria del tabacco»(tutta la divisione)

Fibre sintetiche:

24.7 Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo)

Industria Automobilistica:

34. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (tutta la divisione)

Industria della costruzione navale:

35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche

35.11.3 Cantieri di riparazioni navali

Industria siderurgica:

13. Estrazione di minerali metalliferi (tutta la divisione)

27.10 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (tutta la classe)

27.22 Fabbricazione di tubi in acciaio (tutta la classe)

Industria carboniera:

10 Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba (tutta la divisione)

Trasporti:

60 Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte (tutta la divisione)

61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua (tutta la divisione)

62 Trasporti aerei (tutta la divisione)

63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio (tutto il gruppo)

63.2 Attività connesse ai trasporti (tutto il gruppo)

63.4 Attività delle altre agenzie di trasporto (tutto il gruppo)

Agricoltura:

01 Agricoltura, caccia e relativi sevizi (tutta la sottosezione)

02 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi (tutta la sottosezione)

Pesca:

05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi (tutta la sottosezione)

Art. 3

Condizioni di ammissibilità relative ai rapporti di lavoro

1) Le assunzioni sono ammissibili a contributo qualora:

a) siano a tempo indeterminato ed avvengano nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2006;

b) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi nei 12 mesi precedenti l'assunzione a seguito di licenziamenti, salvo che le assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

c) non siano riferibili a trasferimenti di azienda ex articolo 2112 Codice civile;

d) non interessino personale con il quale il richiedente abbia avuto in essere rapporti di lavoro dipendente nei dodici mesi precedenti la data di assunzione;

e) non avvengano in applicazione dell'istituto del «passaggio diretto»da altra azienda;

f) non si riferiscano ad assunzioni effettuate in base alla normativa sul collocamento obbligatorio;

g) risultino avere una durata di 12 mesi;

h) qualora vengano effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni non riguardino il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo dei datori di lavoro;

i) non vengano effettuate per lo svolgimento di attività rientranti in quelle elencate all'articolo 2 comma 2, lettera d).

2) Gli inserimenti lavorativi in cooperativa sono ammissibili a contributo qualora:

a) avvengano nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2006;

b) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi da soci nei 12 mesi precedenti l'inserimento lavorativo a seguito di recesso od esclusione del socio, salvo che gli inserimenti avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti od esclusi;

c) non interessino personale per il quale altra cooperativa o soggetto diverso da quello richiedente abbia già beneficiato di contributi per l'inserimento lavorativo nei 12 mesi precedenti la data di inserimento lavorativo;

d) risultino avere una durata di 12 mesi di iscrizione a libro paga;

e) non vengano effettuate per lo svolgimento di attività rientranti in quelle elencate all'articolo 2 comma 2, lettera d).

3) Qualora le assunzioni per le quali viene richiesto il contributo siano a tempo parziale, questo non deve risultare inferiore al 50% di quello previsto dai contratti collettivi per l'attività a tempo pieno. Analogamente, gli inserimenti lavorativi sono ammissibili a beneficio qualora l'attività svolta dal socio non risulti inferiore al 50% dell'orario previsto per il tempo pieno dal C.C.N.L. di settore corrispondente all'attività principale svolta dalla cooperativa richiedente.

Art. 4

Documentazione da produrre per ottenere la concessione e l'erogazione del contributo

1) Per richiedere i contributi gli interessati devono produrre domanda, in competente bollo, entro il termine perentorio di 1 mese decorrente dalla scadenza del 12° mese dalla data di assunzione o dall'inserimento lavorativo.

2) Nel caso di assunzioni di lavoratori sospesi con diritto alla conservazione del posto di lavoro, sempre che il periodo di sospensione non sia superiore a 8 mesi, è ammessa la presentazione della domanda per accedere ai benefici previsti dal presente regolamento nel termine perentorio di un mese dalla scadenza del 12° mese di effettiva prestazione lavorativa.

3) Unitamente alla domanda di contributo gli interessati devono obbligatoriamente produrre:

a) una scheda di rilevazione per ogni lavoratore per il quale viene richiesto il contributo;

b) una dichiarazione del titolare ovvero del legale rappresentante, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, attestante la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente regolamento; i soggetti per i quali non sussista l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese dovranno altresì attestare i motivi di tale esenzione, nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali vengono richiesti gli incentivi essi esercitano la propria attività nel Friuli-Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, viene disposta la reiezione dell'istanza ovvero la decadenza dai benefici qualora già concessi;

c) per ogni lavoratore, una dichiarazione rilasciata dal lavoratore medesimo, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, attestante la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente intervento;

4) Le istanze vengono prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo all'Agenzia regionale per l'impiego se inviate con raccomandata a.r. I contributi saranno corrisposti in un'unica soluzione. Nel caso vi fossero domande ammissibili per le quali, per carenza di dotazione finanziaria, non fosse possibile provvedere alla concessione ed erogazione dei benefici, queste, secondo l'ordine cronologico di presentazione, saranno ammesse a contributo a valere sulle risorse finanziarie che per qualsiasi ragione si rendessero disponibili successivamente.

5) Per accedere ai contributi le istanze devono essere prodotte utilizzando esclusivamente la modulistica ed i fac-simili di dichiarazione predisposti dall'Agenzia regionale per l'impiego.

6) Non sono in ogni caso ammissibili le domande e ogni altra documentazione richiesta presentate fuori termine. Ai fini dell'osservanza dei termini fa fede la data di arrivo all'Agenzia regionale per l'impiego nel caso di consegna a mano e, ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata, il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'Agenzia è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

7) Ai fini del provvedimento di concessione l'Agenzia provvede per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di rigetto dell'istanza.

8) L'Agenzia comunicherà ai richiedenti l'avvenuta concessione del contributo nonché l'entità dello stesso ovvero la reiezione dell'istanza nonché le relative motivazioni. In caso di avvenuta concessione dei benefici ed ai fini dell'erogazione dei medesimi, l'Agenzia provvederà a richiedere agli interessati una specifica autocertificazione per accertare le condizioni relative all'applicazione del regime comunitario «de minimis» come previsto dall'articolo 1, comma 11; tali autocertificazioni devono pervenire od essere inviate con raccomandata a.r. entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione a pena di revoca dei benefici concessi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 5

Cause di sospensione nell'erogazione dei contributi

1) Ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, l'erogazione dei contributi concessi, ma non ancora corrisposti, può essere sospesa qualora, l'Agenzia abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione dei medesimi possa non essere raggiunto.

2) In caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, si applica quanto disposto dall'articolo 48 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 6

Ulteriori cause di reiezione della domanda o di revoca del contributo relative ai soggetti richiedenti

1) La cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese di una Provincia della Regione, la soppressione della sede secondaria o dell'unità locale nella Regione, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, dell'associazione, dell'Ente, la cancellazione dall'Albo professionale e, per le cooperative, la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative, nonché l'instaurarsi di procedure concorsuali, comportano la reiezione della domanda o la revoca dei contributi concessi, ma non ancora erogati.

Art. 7

Restituzione delle somme erogate

1) In ogni caso di revoca o di decadenza dal contributo, le somme erogate dall'Ente dovranno essere restituite secondo quanto disposto dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n 7.

Art. 8

Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1) In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi verranno concessi od erogati al nuovo Ente a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere i contributi. A tal fine, unitamente alla documentazione necessaria per la concessione o l'erogazione del contributo, dovrà essere trasmessa copia autentica dell'atto di trasformazione o di fusione, o dell'atto costitutivo della società con conferimento d'azienda o dell'atto di trasferimento d'azienda inter vivos; in caso di trasferimento d'azienda mortis causa dovrà essere invece prodotta copia autentica della denuncia di successione o, se gli eredi non sono tenuti a presentarla, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso.

Art. 9

Controlli

1) L'Agenzia si riserva la facoltà, in qualsiasi fase dell'intervento, di effettuare controlli in ordine alle assunzioni ammesse a contributo, con particolare riferimento al rispetto dei limiti di intervento previsti dalla disciplina comunitaria, anche attraverso le strutture dell'I.N.P.S., delle Direzioni provinciali del lavoro e degli altri soggetti erogatori di incentivi.

Art. 10

Norma transitoria

1) Entro il termine perentorio di due mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione, gli interessati possono presentare domanda di contributo per i rapporti di lavoro instaurati successivamente al 31 dicembre 1999 per i quali siano trascorsi dodici mesi dalla data di assunzione od inserimento lavorativo.

VISTO: IL VICE PRESIDENTE: CIANI

OBIETTIVO 3 - 2000/2006

MISURA B1 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati - Interventi nell'area del lavoro dipendente ed in cooperazione

Art. 1

Tipologia e misura degli interventi

1) Possono essere concessi incentivi per l'avviamento al lavoro di:

a) soggetti iscritti negli speciali elenchi di cui all'articolo 8 della legge 68/1999;

b) soggetti a rischio od in stato di emarginazione sociale che usufruiscono dell'assistenza sociale fornita dalle competenti strutture pubbliche;

secondo i sotto indicati rapporti di lavoro:

a) assunzioni a tempo indeterminato sia a tempo pieno sia a tempo parziale;

b) assunzioni a tempo determinato sia a tempo pieno sia a tempo parziale (con esclusione dei contratti di formazione e lavoro e di apprendistato);

c) trasformazione dei rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato sia a tempo pieno sia a tempo parziale (con esclusione dei contratti di formazione e lavoro e di apprendistato);

d) inserimenti lavorativi in cooperativa sia a tempo pieno sia a tempo parziale.

2) I lavoratori devono essere residenti nel Friuli-Venezia Giulia, ed essere cittadini italiani o di Stato membro della U.E. ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione che vengano assunti ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

3) Tenuto conto della maggiorazione di contributo di cui al comma 4 i benefici sono determinati annualmente con provvedimento della Giunta regionale, fino ad un massimo di lire 1.800.000 mensili per un periodo di 12 mesi nei casi di rapporti di lavoro a tempo indeter-

minato, di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato e di inserimento lavorativo in cooperativa e di almeno 5 mesi nei casi di rapporti di lavoro a tempo determinato. Nei casi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato e di inserimento lavorativo in cooperativa, qualora il rapporto di lavoro prosegua oltre i 12 mesi, è possibile, dietro specifica richiesta, procedere alla concessione dei benefici per ulteriori 12 mesi per il medesimo soggetto. Sono in ogni caso escluse le assunzioni che beneficiano delle agevolazioni connesse alle convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 68/1999.

4) Nel caso che l'assunzione riguardi soggetti in uscita da percorsi formativi individuati dalla Regione in sede di avviso pubblico, il contributo viene maggiorato nella misura del 10%.

5) Non danno in ogni caso titolo alla concessione dei benefici le assunzioni e gli inserimenti lavorativi relativi a lavoratori che beneficino di trattamenti straordinari di integrazione salariale, di indennità di mobilità, di disoccupazione speciale ovvero abbiano maturato 12 mesi di attività nell'ambito di progetti socialmente utili o di pubblica utilità.

6) Nel caso di inserimenti lavorativi in cooperativa si dà luogo alla concessione dei benefici qualora il lavoratore interessato venga avviato al lavoro in qualità di socio percependo una retribuzione non inferiore a quella prevista dai corrispondenti C.C.N.L.

7) I benefici ottenuti per il medesimo lavoratore in ogni caso non possono essere superiori alla retribuzione lorda corrisposta complessivamente al lavoratore nel periodo contributivo considerato.

8) Il contributo per un rapporto di lavoro a tempo pieno, laddove quest'ultimo si modifichi in rapporto di lavoro a tempo parziale, viene calcolato nella misura prevista per il contributo a tempo parziale a partire dalla data della trasformazione.

9) Non viene ricalcolato il contributo concesso per un rapporto di lavoro a tempo parziale laddove quest'ultimo si modifichi in rapporto di lavoro a tempo pieno.

10) Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata superiore ai 5 mesi, la misura degli incentivi viene determinata, con riferimento ad ogni mensilità di lavoro effettivamente prestato, fermo restando il limite massimo di 12 mesi. Ai fini della determinazione dei benefici, le eventuali frazioni di mese sono arrotondate per eccesso se superiori a quindici giorni, per difetto se uguali o inferiori a quindici giorni.

11) Fatto salvo quanto previsto al comma 3, i benefici sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze. I benefici non sono inoltre cumulabili con quelli previsti dall'articolo 16 della legge regionale 20/1999, dai Programmi di politica attiva del lavoro emanati ai sensi della legge regionale 1/1998, nonché dagli altri interventi di competenza dell'Agenzia regionale per l'impiego rientranti nelle misure previste nell'ambito dell'obiettivo 3, né può essere presentata richiesta di contributi per il medesimo soggetto per le due tipologie soggettive previste dal presente regolamento. In tutti i casi in cui vengano presentate dal medesimo richiedente più domande per lo stesso soggetto su interventi diversi, ove i benefici non siano stati già concessi, si procede all'istruttoria dell'istanza ai sensi dell'intervento che prevede l'impegno finanziario minore, disponendo la reiezione delle altre istanze presentate.

12) I contributi erogati dall'Agenzia regionale per l'impiego rientrano negli aiuti comunitari definiti «de minimis», previsti, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001; pertanto non si potrà comunque procedere all'erogazione di un importo che, cumulato con altre agevolazioni concesse a titolo «de minimis»nel triennio precedente alla data di concessione dei benefici previsti dal presente regolamento, porti al superamento della soglia di 100.000 euro; di conseguenza si provvederà, nel caso, alla riduzione del beneficio al fine di rientrare entro tale soglia. Ai fini dell'accertamento di tali condizioni, i beneficiari dovranno autocertificare, per il periodo preso in considerazione, a pena di revoca dei contributi concessi, tutti i benefici concessi in base al regime «de minimis», compresi quelli concessi dall'Agenzia regionale per l'impiego.

Art. 2

Condizioni di ammissibilità relative ai richiedenti

1) I contributi previsti dal presente regolamento, possono essere richiesti dalle imprese e dai loro consorzi, dalle associazioni, dalle fondazioni, aventi sede o sedi secondarie od unità locali nel Friuli-Venezia Giulia, nonché dai soggetti esercenti libere professioni, in forma individuale od associata.

2) I benefici possono essere concessi a condizione che i richiedenti, al momento dell'instaurazione del rapporto lavorativo per il quale viene richiesto il contributo e fino alla presentazione della domanda:

a) se imprese, risultino iscritte al Registro delle imprese di una delle Provincie della Regione; le cooperative, ed i loro consorzi devono altresì risultare iscritte al Registro regionale delle cooperative; i soggetti esercenti libere professioni, in forma individuale od associata, devono svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nell'ambito del territorio della Regione.

b) non abbiano in atto procedure di sospensione di rapporti di lavoro ovvero di riduzione di personale

motivate da situazioni di crisi aziendale o di settore produttivo con conseguente ristrutturazione e riorganizzazione dell'apparato produttivo;

c) osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative e dei loro consorzi, queste, inoltre, devono osservare nei confronti dei soci lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste, per tali figure, dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Qualora dette fonti non prevedano condizioni particolari per i soci lavoratori, a questi ultimi si intendono applicabili la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dal C.C.N.L. di settore corrispondente all'attività principale svolta dalla cooperativa quale risulta dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dallo statuto o dai regolamenti interni delle cooperative;

d) se imprese, non svolgano la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei sottoelencati settori individuati con riferimento ai codici ISTAT 1991; se l'assunzione è effettuata in un'unità locale o in una sede secondaria neppure quest'ultima deve svolgere la propria attività principale nei seguenti settori:

Agroalimentare:

15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione»limitatamente a:

- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;
- fusione di grassi commestibili di origine animale;
- lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne;

15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione»(tutta la categoria)

15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a:

- macellazione di volatili e di conigli;
- preparazione di carne di volatili e di conigli;
- produzione di carne di volatili e di conigli, fresca;

15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione»(tutta la categoria)

15.13 «Produzione di prodotti a base di carne»(tutta la classe)

15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce»(tutta la classe)

15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi» (tutto il gruppo)

15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali» (tutto il gruppo)

15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte»(tutta la classe)

15.61.1 «Molitura dei cereali»(tutta la categoria)

15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie» limitatamente a:

- lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertito;
- produzione di farina di riso;
- produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;
- fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria;

15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei»(tutta la classe)

15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali»(tutto il gruppo)

15.83 «Fabbricazione di zucchero»(tutta la classe)

15.87 «Fabbricazione di condimenti e spezie»(tutta la classe)

15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti» limitatamente alla produzione di aceti

15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione»(tutta la classe)

15.93 «Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria)»(tutta la classe)

15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta»(tutta la classe)

15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate»(tutta la classe)

15.97 «Fabbricazione di malto»(tutta la classe)

16. «Industria del tabacco»(tutta la divisione)

Fibre sintetiche:

24.7 Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo)

Industria Automobilistica:

34. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (tutta la divisione)

Industria della costruzione navale:

35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche

35.11.3 Cantieri di riparazioni navali

Industria siderurgica:

13. Estrazione di minerali metalliferi (tutta la divisione)

27.10 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (tutta la classe)

27.22 Fabbricazione di tubi in acciaio (tutta la classe)

Industria carboniera:

10 Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba (tutta la divisione)

Trasporti:

60 Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte (tutta la divisione)

61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua (tutta la divisione)

62 Trasporti aerei (tutta la divisione)

63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio (tutto il gruppo)

63.2 Attività connesse ai trasporti (tutto il gruppo)

63.4 Attività delle altre agenzie di trasporto (tutto il gruppo)

Agricoltura:

01 Agricoltura, caccia e relativi sevizi (tutta la sottosezione)

02 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi (tutta la sottosezione)

Pesca:

05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi (tutta la sottosezione)

Art. 3

Condizioni di ammissibilità relative ai rapporti di lavoro

1) Le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato sono ammissibili a contributo qualora:

a) avvengano nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2006;

b) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi nei 12 mesi precedenti l'assunzione a seguito di licenziamenti, salvo che le assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

c) non siano riferibili a trasferimenti di azienda ex articolo 2112 Codice civile;

d) non interessino personale con il quale il richiedente abbia avuto in essere rapporti di lavoro dipendente nei dodici mesi precedenti la data di assunzione;

e) non avvengano in applicazione dell'istituto del «passaggio diretto»da altra azienda;

f) non beneficino delle agevolazioni connesse alle convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 68/1999;

g) risultino avere una durata di 12 mesi nei casi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di almeno 5 mesi nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato;

h) qualora vengano effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni non riguardino il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo dei datori di lavoro;

i) non vengano effettuate per lo svolgimento di attività rientranti in quelle elencate all'articolo 2 comma 2, lettera d).

2) Le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato sono ammissibili a contributo qualora:

a) avvengano nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2006;

b) risultino avere una durata di 12 mesi;

c) non beneficino delle agevolazioni connesse alle convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 68/1999;

d) qualora vengano effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni non riguardino il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo dei datori di lavoro;

e) non vengano effettuate per lo svolgimento di attività rientranti in quelle elencate all'articolo 2 comma 2, lettera d).

3) Gli inserimenti lavorativi in cooperativa sono ammissibili a contributo qualora:

a) avvengano nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2006;

b) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi da soci nei 12 mesi precedenti l'inserimento lavorativo a seguito di recesso od esclusione del socio, salvo che gli inserimenti avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti od esclusi;

c) non interessino personale per il quale altra cooperativa o soggetto diverso da quello richiedente abbia già beneficiato di contributi per l'inserimento lavorativo nei 12 mesi precedenti la data di inserimento lavorativo;

d) risultino avere una durata di 12 mesi di iscrizione a libro paga;

e) non vengano effettuate per lo svolgimento di attività rientranti in quelle elencate all'articolo 2 comma 2, lettera d).

4) Qualora le assunzioni per le quali viene richiesto il contributo siano a tempo parziale, questo non deve risultare inferiore al 50% di quello previsto dai contratti collettivi per l'attività a tempo pieno. Analogamente, gli inserimenti lavorativi sono ammissibili a beneficio qualora l'attività svolta dal socio non risulti inferiore al 50% dell'orario previsto per il tempo pieno dal C.C.N.L. di settore corrispondente all'attività principale svolta dalla cooperativa richiedente.

Art. 4

Documentazione da produrre per ottenere la concessione e l'erogazione del contributo

1) Per richiedere i contributi gli interessati devono produrre domanda, in competente bollo, entro il termine perentorio di 1 mese decorrente:

- dalla scadenza del 12° mese dalla data di assunzione o di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato o dall'inserimento lavorativo;
- dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, e dall'articolo 3, comma 1, lettera g).

2) Nel caso di assunzioni di lavoratori che risultino sospesi con diritto alla conservazione del posto di lavoro, sempre che il periodo di sospensione non sia superiore a 8 mesi, è ammessa la presentazione della domanda per accedere ai benefici previsti dal presente regolamento nel termine perentorio di un mese decorrente:

a) nei casi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato e di inserimento lavorativo in cooperativa, dalla scadenza del 12° mese di effettiva prestazione lavorativa;

b) nel caso di assunzioni a tempo determinato, dalla scadenza del periodo di effettiva prestazione lavorativa prevista dal contratto stipulato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 10 e dall'articolo 3, comma 1, lettera g).

3) Ogni domanda di contributo può riguardare una sola delle tipologie di assunzione o inserimento lavorativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), e d).

4) Unitamente alla domanda di contributo gli interessati devono obbligatoriamente produrre:

a) una scheda di rilevazione per ogni lavoratore per il quale viene richiesto il contributo;

b) una dichiarazione del titolare ovvero dal legale rappresentante, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, attestante la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente regolamento; i soggetti per i quali non sussista l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, dovranno altresì attestare i motivi di tale esenzione, nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali vengono richiesti gli incentivi essi esercitano la propria attività nel Friuli-Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, viene disposta la reiezione dell'istanza ovvero la decadenza dai benefici qualora già concessi;

c) per ogni soggetto a rischio od in stato di emarginazione sociale una dichiarazione rilasciata dalla competente struttura pubblica che attesti che il lavoratore medesimo usufruisce dell'assistenza sociale in quanto considerabile a rischio o in stato di emarginazione sociale;

d) per ogni lavoratore, una dichiarazione rilasciata dal lavoratore medesimo, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, attestante la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente intervento.

5) Le istanze vengono prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo all'Agenzia regionale per l'impiego se inviate con raccomandata a.r. I contributi saranno corrisposti in un'unica soluzione. Nel caso vi fossero domande ammissibili per le quali, per carenza di dotazione finanziaria, non fosse possibile provvedere alla concessione ed erogazione dei benefici, queste, secondo l'ordine cronologico di presentazione, saranno ammesse a contributo a valere sulle risorse finanziarie che per qualsiasi ragione si rendessero disponibili successivamente.

6) Per accedere ai contributi le istanze devono essere prodotte utilizzando esclusivamente la modulistica ed i fac-simili di dichiarazione predisposti dall'Agenzia regionale per l'impiego.

7) Non sono in ogni caso ammissibili le domande e ogni altra documentazione richiesta presentate fuori termine. Ai fini dell'osservanza dei termini fa fede la data di arrivo all'Agenzia regionale per l'impiego nel caso di consegna a mano e ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'Agenzia è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

8) Ai fini del provvedimento di concessione l'Agenzia provvede per una sola volta a richiedere agli

interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di rigetto dell'istanza.

9) L'Agenzia comunicherà ai richiedenti l'avvenuta concessione del contributo nonché l'entità dello stesso ovvero la reiezione dell'istanza nonché le relative motivazioni. In caso di avvenuta concessione dei benefici ed ai fini dell'erogazione dei medesimi, l'Agenzia provvederà a richiedere agli interessati una specifica autocertificazione per accertare le condizioni relative all'applicazione del regime comunitario «de minimis» come previsto dall'articolo 1, comma 12; tali autocertificazioni devono pervenire od essere inviate con raccomandata a.r. entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione a pena di revoca dei benefici concessi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

10) Nell'ipotesi prevista dall'articolo 1, comma 3, secondo periodo, l'ulteriore domanda di contributo deve essere presentata, in competente bollo, entro il termine perentorio di 1 mese decorrente dal 24° mese dalla data di assunzione, di trasformazione del rapporto di lavoro o dall'inserimento lavorativo. A tale domanda trova applicazione, in quanto compatibile, tutta la normativa prevista dal presente regolamento.

Art. 5

Cause di sospensione nell'erogazione dei contributi

1) Ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, l'erogazione dei contributi concessi, ma non ancora corrisposti, può essere sospesa qualora l'Agenzia abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione dei medesimi possa non essere raggiunto.

2) In caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, si applica quanto disposto dall'articolo 48 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 6

Ulteriori cause di reiezione della domanda o di revoca del contributo relative ai soggetti richiedenti

1) La cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese di una Provincia della regione, la soppressione della sede secondaria o dell'unità locale nella Regione, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, dell'associazione, dell'Ente, la cancellazione dall'Albo professionale e, per le cooperative, la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative, nonché l'instaurarsi di procedure concorsuali, comportano la reiezione della domanda o la revoca dei contributi concessi, ma non ancora erogati.

Art. 7

Restituzione delle somme erogate

1) In ogni caso di revoca o di decadenza dal contributo, le somme erogate dall'Ente dovranno essere restituite secondo quanto disposto dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n 7.

Art. 8

Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1) In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi verranno concessi od erogati al nuovo Ente a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere i contributi. A tal fine, unitamente alla documentazione necessaria per la concessione o l'erogazione del contributo, dovrà essere trasmessa copia autentica dell'atto di trasformazione o di fusione, o dell'atto costitutivo della società con conferimento d'azienda o dell'atto di trasferimento d'azienda inter vivos; in caso di trasferimento d'azienda mortis causa dovrà essere invece prodotta copia autentica della denuncia di successione o, se gli eredi non sono tenuti a presentarla, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso.

Art. 9

Controlli

1) L'Agenzia si riserva la facoltà, in qualsiasi fase dell'intervento, di effettuare controlli in ordine alle assunzioni ammesse a contributo, con particolare riferimento al rispetto dei limiti di intervento previsti dalla disciplina comunitaria, anche attraverso le strutture dell'I.N.P.S., delle Direzioni provinciali del lavoro e degli altri soggetti erogatori di incentivi.

Art. 10

Norma transitoria

1) Entro il termine perentorio di due mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione, gli interessati possono presentare domanda di contributo per i rapporti di lavoro instaurati successivamente al 31 dicembre 1999 per i quali siano trascorsi dodici mesi dalla data di assunzio-

ne a tempo indeterminato o di trasformazione o di inserimento lavorativo in cooperativa.

2) Entro il termine previsto dal comma 1 gli interessati possono altresì presentare domanda di contributo per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati successivamente al 31 dicembre 1999 e già cessati, fermo restando quanto previsto per tali rapporti dall'articolo 1, comma 10, e dall'articolo 3, comma 1, lettera g).

VISTO: IL VICE PRESIDENTE: CIANI

OBIETTIVO 3 - 2000/2006

MISURA E1 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro - Interventi per favorire l'occupazione delle donne nell'area del lavoro dipendente

Art. 1

Tipologia e misura degli interventi

1) Possono essere concessi incentivi per l'assunzione di donne secondo le tipologie di rapporto di lavoro sotto indicate:

a) assunzioni di lavoratrici con contratto di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, effettuate per sostituzione di personale assente per il quale sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro;

b) trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, effettuate dalla medesima impresa al termine di un contratto a tempo determinato instaurato per sostituzione di personale assente per il quale sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

2) Le lavoratrici devono essere residenti nel Friuli-Venezia Giulia ed essere cittadine italiane o di Stato membro della U.E. ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione che vengano assunte ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

3) Tenuto conto della maggiorazione di contributo di cui al comma 4, i benefici di cui al presente regolamento sono determinati annualmente con provvedimento della Giunta regionale, fino ad un massimo di lire 1.200.000 mensili per un periodo di 12 mesi, nel caso di trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, e di almeno 5 mesi nel caso di rapporti a tempo determinato.

4) Nel caso che l'assunzione riguardi soggetti in uscita da percorsi formativi individuati dalla Regione in sede di avviso pubblico, il contributo viene maggiorato nella misura del 10%.

5) Non danno in ogni caso titolo alla concessione dei benefici le assunzioni relative a lavoratrici che beneficino di trattamenti straordinari di integrazione salariale, di indennità di mobilità, di disoccupazione speciale ovvero abbiano maturato 12 mesi di attività nell'ambito di progetti socialmente utili o di pubblica utilità.

6) I benefici ottenuti per la medesima lavoratrice in ogni caso non possono essere superiori alla retribuzione lorda corrisposta complessivamente alla lavoratrice nel periodo contributivo considerato.

7) Il contributo per un rapporto di lavoro a tempo pieno, laddove quest'ultimo si modifichi in rapporto di lavoro a tempo parziale, viene calcolato nella misura prevista per il contributo a tempo parziale a partire dalla data della trasformazione.

8) Non viene ricalcolato il contributo concesso per un rapporto di lavoro a tempo parziale laddove quest'ultimo si modifichi in rapporto di lavoro a tempo pieno.

9) Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata superiore ai 5 mesi, la misura degli incentivi viene determinata, con riferimento ad ogni mensilità di lavoro effettivamente prestato, fermo restando il limite massimo di 12 mesi. Ai fini della determinazione dei benefici, le eventuali frazioni di mese sono arrotondate per eccesso se superiori a quindici giorni, per difetto se uguali o inferiori a quindici giorni.

10) I benefici sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze. I benefici non sono inoltre cumulabili con quelli previsti dai Programmi di politica attiva del lavoro emanati ai sensi della legge regionale 1/1998, nonché dagli altri interventi di competenza dell'Ente rientranti nelle misure previste nell'ambito dell'Obiettivo 3. In tutti i casi in cui vengano presentate dal medesimo richiedente più domande per lo stesso soggetto su interventi diversi, ove i benefici non siano stati già concessi, si procede all'istruttoria dell'istanza ai sensi dell'intervento che prevede l'impegno finanziario minore, disponendo la reiezione delle altre istanze presentate.

11) I contributi erogati dall'Agenzia regionale per l'impiego rientrano negli aiuti comunitari definiti «de minimis», previsti, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001; pertanto non si potrà procedere all'erogazione di un importo che, cumulato con altre agevolazioni concesse a titolo «de minimis»nel triennio precedente alla data di concessione dei benefici previsti dal presente regolamento, porti al superamento della soglia di 100.000 euro; di conseguenza si provvederà, nel caso, alla riduzione percentuale del

beneficio al fine di rientrare entro tale soglia. Ai fini dell'accertamento di tali condizioni, i beneficiari dovranno autocertificare, per il periodo preso in considerazione, a pena di revoca dei contributi concessi, tutti i benefici concessi in base al regime «de minimis», compresi quelli concessi dall'Agenzia regionale per l'impiego.

Art. 2

Condizioni di ammissibilità relative ai richiedenti

1) I contributi previsti dal presente regolamento, possono essere richiesti dalle imprese e dai loro consorzi, dalle associazioni, dalle fondazioni, aventi sede o sedi secondarie od unità locali nel Friuli-Venezia Giulia, nonché dai soggetti esercenti libere professioni, in forma individuale od associata.

2) I benefici possono essere concessi a condizione che i richiedenti, al momento dell'instaurazione del rapporto lavorativo per il quale viene richiesto il contributo e fino alla presentazione della domanda:

a) se imprese, risultino iscritte al Registro delle imprese di una delle Provincie della Regione; le cooperative, ed i loro consorzi devono altresì risultare iscritte al Registro regionale delle cooperative; i soggetti esercenti libere professioni, in forma individuale od associata, devono svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nell'ambito del territorio della Regione.

b) non abbiano in atto procedure di sospensione di rapporti di lavoro ovvero di riduzione di personale motivate da situazioni di crisi aziendale o di settore produttivo con conseguente ristrutturazione e riorganizzazione dell'apparato produttivo;

c) osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;

d) se imprese, non svolgano la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei sottoelencati settori individuati con riferimento ai codici ISTAT 1991; se l'assunzione è effettuata in una sede secondaria o in un'unità locale, neppure quest'ultima deve svolgere la propria attività principale nei seguenti settori:

Agroalimentare:

15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione»limitatamente a:

- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;
- fusione di grassi commestibili di origine animale;
- lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne;

15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione»(tutta la categoria)

15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a:

- macellazione di volatili e di conigli;
- preparazione di carne di volatili e di conigli;
- produzione di carne di volatili e di conigli, fresca;

15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione»(tutta la categoria)

15.13 «Produzione di prodotti a base di carne»(tutta la classe)

15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce»(tutta la classe)

15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi» (tutto il gruppo)

15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali» (tutto il gruppo)

15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte»(tutta la classe)

15.61.1 «Molitura dei cereali»(tutta la categoria)

15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie» limitatamente a:

- lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertito;
- produzione di farina di riso;
- produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;
- fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria;

15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei»(tutta la classe)

15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali»(tutto il gruppo)

15.83 «Fabbricazione di zucchero»(tutta la classe)

15.87 «Fabbricazione di condimenti e spezie»(tutta la classe)

15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti» limitatamente alla produzione di aceti

15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione»(tutta la classe)

15.93 «Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria)»(tutta la classe)

15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta»(tutta la classe)

15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate»(tutta la classe)

15.97 «Fabbricazione di malto»(tutta la classe)

16. «Industria del tabacco»(tutta la divisione)

Fibre sintetiche:

24.7 Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo)

Industria Automobilistica:

34. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (tutta la divisione)

Industria della costruzione navale:

35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche

35.11.3 Cantieri di riparazioni navali

Industria siderurgica:

13. Estrazione di minerali metalliferi (tutta la divisione)

27.10 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (tutta la classe)

27.22 Fabbricazione di tubi in acciaio (tutta la classe)

Industria carboniera:

10 Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba (tutta la divisione)

Trasporti:

60 Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte (tutta la divisione)

61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua (tutta la divisione)

62 Trasporti aerei (tutta la divisione)

63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio (tutto il gruppo)

63.2 Attività connesse ai trasporti (tutto il gruppo)

63.4 Attività delle altre agenzie di trasporto (tutto il gruppo)

Agricoltura:

01 Agricoltura, caccia e relativi servizi (tutta la sottosezione)

02 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi (tutta la sottosezione)

Pesca:

05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi (tutta la sottosezione)

Art. 3

Condizioni di ammissibilità relative ai rapporti di lavoro

1) Le assunzioni a tempo determinato sono ammissibili a contributo qualora:

a) avvengano nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2006;

b) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi nei 12 mesi precedenti l'assunzione a seguito di licenziamenti, salvo che le assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

c) non siano riferibili a trasferimenti di azienda ex articolo 2112 Codice civile;

d) non interessino personale con il quale il richiedente abbia avuto in essere rapporti di lavoro dipendente nei dodici mesi precedenti la data di assunzione;

e) non avvengano in applicazione dell'istituto del «passaggio diretto»da altra azienda;

f) non si riferiscano ad assunzioni effettuate in base alla normativa sul collocamento obbligatorio;

g) risultino avere una durata di 5 mesi;

h) qualora vengano effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni non riguardino il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo dei datori di lavoro;

i) non vengano effettuate per lo svolgimento di attività rientranti in quelle elencate all'articolo 2 comma 2, lettera d).

2) Le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato sono ammissibili a contributo qualora:

a) avvengano nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2006;

b) non si riferiscano alla normativa sul collocamento obbligatorio;

c) risultino avere una durata di 12 mesi;

d) qualora vengano effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni non riguardino il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo dei datori di lavoro;

e) non vengano effettuate per lo svolgimento di attività rientranti in quelle elencate all'articolo 2 comma 2, lettera d).

3) Qualora le assunzioni per le quali viene richiesto il contributo siano a tempo parziale, questo non deve risultare inferiore al 50% di quello previsto dai contratti collettivi per l'attività a tempo pieno.

Art. 4)

Documentazione da produrre per ottenere la concessione e l'erogazione del contributo

1) Per richiedere i contributi gli interessati devono produrre domanda, in competente bollo, entro il termine perentorio di 1 mese decorrente:

- dalla scadenza del 12° mese dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
- dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 9, e dall'art. 3, comma 1, lettera g).

2) Nel caso di assunzioni di lavoratori che risultino sospesi con diritto alla conservazione del posto di lavoro, sempre che il periodo di sospensione non sia superiore a 8 mesi, è ammessa la presentazione della domanda per accedere ai benefici previsti dal presente regolamento nel termine perentorio di un mese decorrente:

a) nei casi di trasformazione di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato alla scadenza del 12° mese di effettiva prestazione lavorativa;

b) nei casi di rapporti di lavoro a tempo determinato, dalla scadenza del periodo di effettiva prestazione lavorativa prevista dal contratto stipulato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, e dall'articolo 3, comma 1, lettera g).

3) Unitamente alla domanda di contributo gli interessati devono obbligatoriamente produrre:

a) una scheda di rilevazione per ogni lavoratore per il quale viene richiesto il contributo;

b) una dichiarazione del titolare ovvero del legale rappresentante, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, attestante la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente regolamento; i soggetti per i quali non sussista l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese dovranno altresì attestare i motivi di tale esenzione, nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali vengono richiesti gli incentivi essi esercitano la propria attività nel Friuli-Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, viene disposta la reiezione dell'istanza ovvero la decadenza dai benefici qualora già concessi;

c) per ogni lavoratore, una dichiarazione rilasciata dalla lavoratrice medesima, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, attestante la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente intervento;

4) Le istanze vengono prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo all'Agenzia regionale per l'impiego se inviate con raccomandata a.r. I contributi saranno corrisposti in un'unica soluzione. Nel caso vi fossero domande ammissibili per le quali, per carenza di dotazione finanziaria, non fosse possibile provvedere alla concessione ed erogazione dei benefici, queste, secondo l'ordine cronologico di presentazione, saranno ammesse a contributo a valere sulle risorse finanziarie che per qualsiasi ragione si rendessero disponibili successivamente.

5) Per accedere ai contributi le istanze devono essere prodotte utilizzando esclusivamente la modulistica ed i fac-simili di dichiarazione predisposti dall'Agenzia regionale per l'impiego.

6) Ciascuna istanza può riguardare i benefici di un solo intervento. Nel caso in cui vengono presentate dal medesimo richiedente più domande per lo stesso soggetto su interventi diversi, si proceder all'istruttoria dell'istanza che prevede l'impegno finanziario minore, disponendo la reiezione delle altre istanze presentate.

7) Non sono in ogni caso ammissibili le domande e ogni altra documentazione richiesta presentate fuori termine. Ai fini dell'osservanza dei termini fa fede la data di arrivo all'Agenzia regionale per l'impiego nel caso di consegna a mano e, ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata, il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'Agenzia è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

8) Ai fini del provvedimento di concessione l'Agenzia provvede per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di rigetto dell'istanza.

9) L'Agenzia comunicherà ai richiedenti l'avvenuta concessione del contributo nonché l'entità dello stesso ovvero la reiezione dell'istanza nonché le relative motivazioni. In caso di avvenuta concessione dei benefici ed ai fini dell'erogazione dei medesimi, l'Agenzia provvederà a richiedere agli interessati una specifica autocertificazione per accertare le condizioni relative all'applicazione del regime comunitario «de minimis» come previsto dall'articolo 1, comma 11; tali autocertificazioni devono pervenire od essere inviate con raccomandata a.r. entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione a pena di revoca dei benefici concessi. Fermo restando quanto previsto

dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 5

Cause di sospensione nell'erogazione dei contributi

1) Ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, l'erogazione dei contributi concessi, ma non ancora corrisposti, può essere sospesa qualora, l'Agenzia abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione dei medesimi possa non essere raggiunto.

2) In caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, si applica quanto disposto dall'articolo 48 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 6

Ulteriori cause di reiezione della domanda o di revoca del contributo relative ai soggetti richiedenti

1) La cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese di una Provincia della regione, la soppressione della sede secondaria o dell'unità locale nella regione, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, dell'associazione, dell'Ente, la cancellazione dall'Albo professionale e, per le cooperative, la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative, nonché l'instaurarsi di procedure concorsuali, comportano la reiezione della domanda o la revoca dei contributi concessi, ma non ancora erogati.

Art. 7

Restituzione delle somme erogate

1) In ogni caso di revoca o di decadenza dal contributo, le somme erogate dall'Ente dovranno essere restituite secondo quanto disposto dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n 7.

Art. 8

Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1) In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi verranno concessi od erogati al nuovo Ente a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere i contributi. A tal fine, unitamente alla documentazione necessaria per la concessione o l'erogazione del contributo, dovrà essere trasmessa copia autentica dell'atto di trasformazione o di fusione, o dell'atto costitutivo della società con conferimento d'azienda o dell'atto di trasferimento d'azienda inter vivos; in caso di trasferimento d'azienda mortis causa dovrà essere invece prodotta copia autentica della denuncia di successione o, se gli eredi non sono tenuti a presentarla, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso.

Art. 9

Controlli

1) L'Agenzia si riserva la facoltà, in qualsiasi fase dell'intervento, di effettuare controlli in ordine alle assunzioni ammesse a contributo, con particolare riferimento al rispetto dei limiti di intervento previsti dalla disciplina comunitaria, anche attraverso le strutture dell'I.N.P.S., delle Direzioni provinciali del lavoro e degli altri soggetti erogatori di incentivi.

Art. 10

Norma transitoria

1) Entro il termine perentorio di due mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione, gli interessati possono presentare domanda di contributo per i rapporti di lavoro instaurati successivamente al 31 dicembre 1999 per i quali siano trascorsi 12 mesi dalle trasformazioni medesime.

2) Entro il termine previsto dal comma 1, gli interessati possono altresì presentare domanda di contributo per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati successivamente al 31 dicembre 1999 e già cessati, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 9, e dall'art. 3, comma 1, lettera g).

VISTO: IL VICE PRESIDENTE: CIANI

OBIETTIVO 3 - 2000/2006

MISURA B1/IMPR - interventi diretti a favorire l'inserimento nella neo- imprenditoria dei gruppi svantaggiati

Art. 1

Tipologia e misura degli interventi

1) Possono essere concessi, alle imprese di nuova costituzione avviate ovvero costituite in prevalenza da soggetti iscritti negli speciali elenchi di cui all'articolo 8 della legge 68/1999 o soggetti a rischio o in stato di emarginazione sociale che usufruiscono dell'assistenza sociale fornita dalle competenti strutture pubbliche aventi i requisiti individuati dagli articoli 3 e 4, contributi per le spese di investimento di cui all'articolo 2,

sostenute entro un anno decorrente dalla data di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese, ovvero se imprese artigiane, dalla data di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione separata dell'Albo e, per le cooperative, dalla data di iscrizione nel Registro regionale delle cooperative; in ogni caso tali date di iscrizione devono ricadere successivamente al 31 dicembre 1999 ed entro il 31 dicembre 2006. Per le imprese artigiane sono ammesse a contributo anche le spese sostenute per l'avvio dell'attività nei sei mesi antecedenti rispetto all'iscrizione al relativo Albo, così come previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 32/1991, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale n. 5/1995 ed interpretato autenticamente dall'articolo 7, comma 121 della legge regionale n. 4/2001.

2) Nel caso che l'impresa sia avviata da soggetti in uscita da percorsi formativi individuati dalla Regione in sede di avviso pubblico, e, qualora si tratti di società, questa sia composta unicamente da detti soggetti, il contributo viene determinato nella misura del 50% delle voci di spesa ammissibili. Negli altri casi i benefici sono determinati annualmente con deliberazione della Giunta regionale nella misura compresa fra il 50% ed il 30% delle voci di spesa ammissibili.

3) Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, primo periodo, nei casi di società, il beneficio massimo concedibile è determinato per le società di persone e per le cooperative in proporzione alla percentuale di presenza dei soggetti in possesso delle caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 1 e per le altre società di capitali in proporzione alle quote o azioni di partecipazione, tenuto conto di quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 4.

4) I contributi erogati dall'Agenzia regionale per l'impiego, sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi a meno che queste ultime non lo escludano espressamente e rientrano negli aiuti comunitari definiti «de minimis», previsti, da ultimo, dal regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001; pertanto non si potrà procedere all'erogazione di un importo che, cumulato con altre agevolazioni concesse a titolo «de minimis»nel triennio precedente alla data di concessione dei benefici previsti dal presente regolamento, porti al superamento della soglia di 100.000 euro; di conseguenza si provvederà, nel caso, alla riduzione del beneficio al fine di rientrare entro tale soglia. Ai fini dell'accertamento di tali condizioni, successivamente ad ogni provvedimento di concessione, ai fini dell'erogazione dei contributi, i beneficiari dovranno autocertificare, dietro specifica richiesta dell'Agenzia regionale per l'impiego, per il periodo preso in considerazione, a pena di revoca dei contributi concessi, tutti i benefici concessi in base al regime «de minimis», compresi quelli concessi dall'Agenzia regionale per l'impiego

Art. 2

Voci di spesa ammissibili

1) L'entità dei benefici richiesti viene desunta dalla domanda dell'impresa, avuto presente che vengono considerate ammissibili a beneficio esclusivamente le seguenti categorie e sottovoci di spesa considerate al netto dell'I.V.A.:

a) SPESE DI INVESTIMENTO:

- acquisto, costruzione, restauro conservativo, straordinaria manutenzione e ampliamento di immobili destinati all'attività dell'impresa;

- acquisto di terreni, purché la relativa spesa non superi il 10% del totale della spesa ammissibile relativa all'investimento e purché vi sia un nesso preciso fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione per la quale viene richiesto il contributo;

- acquisto di:
- • macchinari e attrezzature;
- • mobili e elementi di arredo strettamente funzionali alla attività della impresa;
- • macchine per ufficio e programmi informatici;
- • automezzi destinati al solo trasporto di cose, compresi i «pick-up» con non più di tre posti. Non sono peraltro ammissibili a contributo i mezzi a trazione integrale immatricolati come furgoni e/o autocarri finestrati ad uso trasporto cose e/o ad uso promiscuo - trasporto persone/cose - (fuoristrada);
- • mezzi (esclusi i fuori strada) per il trasporto di persone solo se costituiscono il mezzo attraverso il quale si esplica l'attività principale svolta dall'impresa (servizi connessi alla gestione di asili o assistenza a persone bisognose, case di riposo, etc.);

b) SPESE RELATIVE ALLA STIPULA DI GARANZIE FIDEJUSSORIE di cui all'articolo 6

2) Le spese relative all'acquisto di beni immobili sono ammissibili qualora l'immobile non abbia usufruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento regionale, nazionale o comunitario e sia certificato, da un professionista incaricato dall'Agenzia regionale per l'impiego, che il prezzo non supera il valore di mercato e che l'immobile è conforme alla normativa nazionale. In ogni caso, per tali spese, si applica quanto previsto dall'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, relativo al vincolo di destinazione dei beni medesimi.

3) Le spese relative all'acquisto di terreni sono ammissibili a condizione che venga certificato, da parte di un professionista incaricato dall'Agenzia regionale per l'impiego, che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato.

4) Con esclusione delle spese relative a beni immobili, le spese di investimento non possono riguardare beni usati. A tale scopo sulla documentazione di spesa dovrà essere apposta la dicitura «nuovo di fabbrica», diversamente la spesa effettuata non sarà considerata ammissibile ai benefici.

5) Sono escluse dal beneficio:

a) le operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto a fine locazione a prezzi prefissati (leasing);

b) le spese relative ad acquisto di beni e/o fornitura di servizi qualora il venditore/fornitore sia:

- coniuge, parente o affine entro il 3° grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell'impresa richiedente;
- un socio dell'impresa richiedente;
- una società costituita, in tutto o in parte, dai medesimi soci della società richiedente;
- una società costituita, in tutto o in parte, da soci che siano, a loro volta, coniuge, parente o affine entro il 3° grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell'impresa richiedente.

6) Nell'ipotesi di acquisto, costruzione, restauro conservativo, straordinaria manutenzione, ampliamento di immobili, questi dovranno essere di proprietà esclusiva dell'impresa; in particolare, se l'impresa è costituita in forma di società, anche se di fatto, essi dovranno essere di proprietà della società; se invece l'impresa è individuale e il titolare della stessa è coniugato, i beni non dovranno ricadere in comunione, eccezion fatta per l'ipotesi di cui all'articolo 178 Codice civile (comunione de residuo).

7) Non vengono ritenute ammissibili agli incentivi le spese finalizzate allo svolgimento di attività rientranti in quelle individuate dall'articolo 3, comma 1.

8) Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo vengono ritenute valide le seguenti documentazioni di spesa:

a) fatture in originale quietanzate per l'intero importo ovvero ricevute od altro documento considerato valido ai fini fiscali;

b) copia autentica dell'atto di compravendita di immobili dalla quale risulti il versamento a favore del creditore dell'intero importo a questi spettante.

Art. 3

Condizioni di ammissibilità relative alle imprese richiedenti

1) I benefici possono essere concessi alle nuove imprese aventi sede e operanti nel Friuli-Venezia Giulia che ai sensi della vigente normativa comunitaria, rientrino nella definizione di piccole imprese come individuata dal comma 2, e non svolgano la loro attività principale nei seguenti settori individuati con riferimento ai codici ISTAT 1991:

Agroalimentare

15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione»limitatamente a:

- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;
- fusione di grassi commestibili di origine animale;
- lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne;

15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione»(tutta la categoria)

15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a:

- macellazione di volatili e di conigli;
- preparazione di carne di volatili e di conigli;
- produzione di carne di volatili e di conigli, fresca;

15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione»(tutta la categoria)

15.13 «Produzione di prodotti a base di carne»(tutta la classe)

15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce»(tutta la classe)

15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi» (tutto il gruppo)

15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali» (tutto il gruppo)

15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte»(tutta la classe)

15.61.1 «Molitura dei cereali»(tutta la categoria)

15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie» limitatamente a:

- lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertito;
- produzione di farina di riso;
- produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;
- fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria;

15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei»(tutta la classe)

15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali»(tutto il gruppo)

15.83 «Fabbricazione di zucchero»(tutta la classe)

15.87 «Fabbricazione di condimenti e spezie»(tutta la classe)

15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti» limitatamente alla produzione di aceti;

15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione»(tutta la classe)

15.93 «Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria)»(tutta la classe)

15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta»(tutta la classe)

15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate»(tutta la classe)

15.97 «Fabbricazione di malto»(tutta la classe)

16. «Industria del tabacco»(tutta la divisione)

Fibre sintetiche:

24.7 Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo)

Industria Automobilistica:

34. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (tutta la divisione)

Industria della costruzione navale:

35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche

35.11.3 Cantieri di riparazioni navali

Industria siderurgica:

13. Estrazione di minerali metalliferi (tutta la divisione)

27.10 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (tutta la classe)

27.22 Fabbricazione di tubi in acciaio (tutta la classe)

Industria carboniera:

10 Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba (tutta la divisione)

Trasporti:

60 Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte (tutta la divisione)

61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua (tutta la divisione)

62 Trasporti aerei (tutta la divisione)

63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio (tutto il gruppo)

63.2 Attività connesse ai trasporti (tutto il gruppo)

63.4 Attività delle altre agenzie di trasporto (tutto il gruppo)

Agricoltura:

01 Agricoltura, caccia e relativi servizi (tutta la sottosezione)

02 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi (tutta la sottosezione)

Pesca:

05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi (tutta la sottosezione)

2) Ai sensi della vigente disciplina comunitaria è definita piccola impresa quella che:

a) ha meno di 50 dipendenti:

b) e ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Euro;

c) ed è in possesso del requisito di indipendenza.

3) Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, si fa riferimento a quanto indicato nel decreto del 18 settembre 1997 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 229 del 1° ottobre 1997.

4) I benefici possono essere concessi a condizione che i richiedenti osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative e dei loro consorzi, queste, inoltre, devono osservare nei confronti dei soci lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste, per tali figure, dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Qualora dette fonti non prevedano condizioni particolari per i soci lavoratori, a questi ultimi si intendono applicabili le condizioni previste dal C.C.N.L. di settore corrispondente all'attività principale svolta dalla cooperativa quale risulta dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dallo statuto o dai regolamenti interni delle cooperative.

5) I benefici non possono in ogni caso essere concessi a imprese che rilevino o comunque proseguano attività di impresa già esercitate dallo stesso titolare, da parenti o affini entro il 3° grado ovvero dal coniuge o, nel caso di società, da alcuno dei soci o da società aventi i medesimi soci nei due anni precedenti alla data di iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese o delle cooperative.

Art. 4

Condizioni di ammissibilità relative alla composizione delle imprese

1) Le imprese individuali devono essere avviate ovvero costituite in prevalenza da soggetti iscritti negli speciali elenchi di cui all'articolo 8 della legge 68/1999 o soggetti a rischio o in stato di emarginazione sociale che usufruiscono dell'assistenza sociale fornita dalle competenti strutture pubbliche, e le società devono essere costituite in prevalenza da soggetti in possesso dei requisiti suddetti, come indicato al comma 2, cittadini italiani, di Stati membri della U.E. e, se di provenienza extracomunitaria, in regola con le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia, residenti nel Friuli-Venezia Giulia, aventi le seguenti caratteristiche soggettive:

a) lavoratori disoccupati (s'intende per disoccupato, ai fini del presente regolamento, il soggetto che dichiari che, al momento di iscrizione dell'impresa ai registri della C.C.I.A.A., non percepiva alcun reddito derivante da altra attività di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, da pensione o da partecipazione ad imprese ovvero derivanti da compensi come amministratore di società o componente di collegi sindacali);

b) lavoratori ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero iscritti nelle liste di mobilità che per espresso atto di rinuncia comunicato agli Enti erogatori non percepiscano, al momento di iscrizione dell'azienda al Registro delle imprese, misure di garanzia del salario previste dalla normativa nazionale.

c) soggetti in uscita da percorsi formativi individuati dalla Regione in sede di avviso pubblico.

2) Per quanto riguarda le società, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, la presenza di soci aventi le caratteristiche soggettive previste dal comma 1 non deve risultare inferiore:

a) in caso di cooperative, al 50% della compagine sociale ed a 1/3 nel Consiglio di Amministrazione. I medesimi soci non possono essere soci di altre cooperative od imprese o svolgere all'interno di altre cooperative, consorzi ed imprese, alcun tipo di attività ancorchè occasionale in qualità di amministratore, consulente o componente del Collegio sindacale.

b) in caso di società di persone, al 50% della compagine sociale e gli stessi devono detenere almeno il 50% del capitale sociale. Nel caso di società in accomandita semplice, i requisiti soggettivi previsti dal comma 1 devono essere posseduti da almeno il 50% dei soci accomandatari.

c) In caso di società di capitali, ad 1/3 degli amministratori della società e i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 devono essere titolari almeno del 50% del capitale sociale.

3) Le condizioni di ammissibilità di cui al comma 2, devono essere possedute per le imprese, dalla data di iscrizione al Registro delle imprese, per le imprese artigiane, dalla data di iscrizione al relativo albo, e, per le cooperative, dalla data di iscrizione al Registro delle cooperative, fino alla data di scadenza dell'anno previsto per l'effettuazione delle spese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1), lettera b).

4) I soggetti aventi le caratteristiche di cui al comma 1, per il periodo di tempo indicato al comma 3, devono svolgere attività nell'impresa in modo esclusivo e continuativo. A tale scopo tali soggetti dovranno dichiarare, all'atto della richiesta di erogazione dei contributi e comunque alla fine dell'anno previsto per l'effettuazione delle spese, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, di non aver percepito altri redditi se non quelli inerenti l'attività da questi svolta nell'ambito dell'impresa e di non essere soci di altre cooperative od imprese o svolgere all'interno di altre cooperative, consorzi ed imprese, alcun tipo di attività ancorché occasionale in qualità di amministratore, consulente o componente del Collegio sindacale.

Art. 5

Modalità di presentazione delle domande e di accesso ai benefici

1) Gli interessati, entro 2 mesi dalla data di iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero se imprese artigiane, dalla data di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione separata dell'Albo ovvero, nel caso di cooperative, dalla data di iscrizione al Registro regionale delle cooperative, sono tenuti a produrre all'Agenzia domanda in bollo, nonché la seguente documentazione:

a) una dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'accesso ai benefici;

b) nel caso di società, un'ulteriore dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni da ciascun socio in possesso dei requisiti soggettivi richiesti di cui all'articolo 4, comma 1, attestante tale condizione e l'eventuale quota di capitale sociale detenuta, nonché una copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) un prospetto dettagliato relativo alle spese già sostenute o da sostenere redatto utilizzando la modulistica predisposta dall'Agenzia regionale per l'impiego con allegata, per le spese già sostenute, la documentazione giustificativa relativa a queste ultime, in originale ed in una copia;

d) l'eventuale garanzia fidejussoria di cui all'articolo 6;

2) La domanda deve essere compilata utilizzando esclusivamente la modulistica ed i fac-simili di dichiarazione predisposti dall'Agenzia.

3) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), viene disposta la reiezione dell'istanza.

4) Ai fini dell'adozione del provvedimento di ammissibilità ai benefici, le istanze vengono prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo all'Agenzia regionale per l'impiego se inviate con raccomandata a.r.

5) I provvedimenti di concessione dei contributi vengono adottati:

a) contestualmente al provvedimento di ammissibilità nel caso di presentazione di documentazione di spesa unitamente alla domanda e nel caso di presentazione della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 6;

b) a conclusione dell'anno previsto per l'effettuazione delle spese sulla base della documentazione presentata dagli interessati.

In entrambi i casi si ha riguardo all'ordine cronologico della presentazione della documentazione prevista dal presente regolamento. Nel caso che non fosse possibile provvedere alla concessione dei benefici per carenza di risorse finanziarie, si provvederà ad assumere i relativi provvedimenti, mantenendo l'ordine cronologico di presentazione della documentazione prevista dal presente regolamento, a valere sulle risorse finanziarie che per qualsiasi ragione si rendessero disponibili successivamente.

6) Ai fini del provvedimento di ammissibilità, l'Agenzia regionale per l'impiego provvede per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione. In caso contrario non si procederà all'ammissione della domanda. Nel caso di integrazione relativa al perfezionamento di documentazione di singoli investimenti o spese (ad esempio fatture non quietanzate) il mancato invio ovvero l'invio fuori termine della documentazione richiesta comporterà solamente l'esclusione di detti investimenti o spese dal computo del contributo spettante. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni richieste, viene disposta la revoca dei contributi concessi.

7) L'Agenzia comunicherà ai richiedenti il provvedimento di ammissibilità ai benefici e, nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera a), sempre che vi sia disponibilità di fondi, anche la concessione del contributo nonché l'entità dello stesso ovvero la reiezione dell'istanza nonché le relative motivazioni. Ai fini dell'erogazione dei benefici, l'Agenzia provvederà a richiedere agli interessati una specifica autocertificazione per accertare le condizioni relative all'applicazione del regime comunitario «de minimis»come previsto dall'articolo 1, comma 4; tali autocertificazioni devono pervenire od essere inviate con raccomandata a.r. entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione a pena di revoca dei benefici concessi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 6

Disposizioni per la concessione e l'erogazione dei contributi in via anticipata previa presentazione di garanzia fidejussoria

1) Ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, i contributi possono essere concessi in via anticipata, nella misura del 70% del contributo spettante calcolato sulla base delle spese ritenute ammissibili, a fronte della presentazione di domande corredate da specifica fideiussione bancaria o assicurativa che preveda la relativa copertura fino alla data di ricevimento della comunicazione dell'Agenzia regionale per l'impiego di autorizzazione allo svincolo dalla garanzia stessa. Non sono ammissibili garanzie fidejussorie presentate non contestualmente alla domanda.

2) Per i fini di cui al comma 1, gli interessati dovranno presentare, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 5, l'originale della fidejussione bancaria o assicurativa redatta secondo il modello di cui all'allegato a). In tali casi si procederà contestualmente all'ammissione della domanda ed alla concessione dei benefici nella misura prevista dal comma 1, ed alla successiva erogazione dei medesimi con le modalità e le procedure previste dall'articolo 5, comma 7.

3) I beneficiari dei contributi concessi in via anticipata ai sensi del presente articolo sono in ogni caso tenuti alla presentazione della documentazione di cui all'articolo 7, nei termini in questo individuati.

4) Nel caso di revoca totale o parziale o di decadenza, per qualsivoglia motivo, dai contributi concessi ai sensi del presente regolamento, l'Agenzia regionale per l'impiego provvederà al recupero delle somme erogate attraverso l'escussione immediata dei soggetti prestatori della fidejussione stipulata.

Art. 7

Documentazione da produrre a conclusione dell'intervento

1) Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla conclusione dell'anno decorrente dalla data di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese ovvero se impresa artigiana, dalla data di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione separata dell'Albo e, per le cooperative, dalla data di iscrizione nel Registro regionale delle cooperative a pena di revoca del provvedimento di ammissibilità ovvero dei provvedimenti di concessione ed erogazione dei benefici ove già adottati, l'impresa beneficiaria è tenuta a produrre all'Agenzia regionale per l'impiego, indicando il numero attribuito alla richiesta dall'Agenzia medesima, la seguente documentazione:

a) una dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante la persistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'accesso ai benefici;

b) nel caso di società, un'ulteriore dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni da ciascun socio in possesso dei requisiti soggettivi richiesti di cui all'articolo 4, comma 1, attestante tale condizione e l'eventuale quota di capitale sociale detenuta;

c) un rendiconto redatto utilizzando la modulistica predisposta dall'Agenzia regionale per l'impiego per il periodo cui si riferiscono le spese sostenute con allegata la documentazione giustificativa relativa a queste ultime in originale ed una copia;

2) L'Agenzia regionale per l'impiego provvede per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione o delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione. Nel caso di integrazione relativa al perfezionamento di documentazione di singoli investimenti o spese, il mancato invio ovvero l'invio fuori termine della documentazione richiesta comporterà solamente l'esclusione di detti investimenti o spese dal computo del contributo spettante.

3) L'Agenzia, sempre che vi sia disponibilità di fondi, comunicherà ai richiedenti l'avvenuta concessione del contributo nonché l'entità dello stesso ovvero la reiezione dell'istanza nonché le relative motivazioni. In caso di avvenuta concessione dei benefici ed ai fini dell'erogazione dei medesimi, l'Agenzia provvederà a richiedere agli interessati una specifica autocertificazione per accertare le condizioni relative all'applicazione del regime comunitario «de minimis» come previsto dall'articolo 1, comma 4; tali autocertificazioni devono pervenire od essere inviate con raccomandata a.r. entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione a pena di revoca dei benefici concessi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

4) Qualora i contributi siano stati erogati in via anticipata a fronte della presentazione della garanzia fideiussoria, secondo le modalità previste dall'articolo 6, l'Agenzia, sempre che vi sia disponibilità di fondi, provvederà a concedere il residuo contributo spettante e ad erogare il medesimo, applicando le procedure di cui al comma 3. Nelle ipotesi in cui le spese documentate risultino inferiori all'anticipazione concessa, l'Ente provvederà alla revoca e all'eventuale rideterminazione del contributo in relazione alle spese rendicontate, nonché all'escussione del fideiussore.

Art. 8

Disposizioni in materia di termini per la presentazione di documentazione

1) Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la data di arrivo all'Agenzia regionale per l'impiego nel caso di consegna a mano e ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'Agenzia regionale per l'impiego è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 9

Cause di non ammissibilità ai benefici e di sospensione e di eventuale revoca dell'erogazione dei contributi

1) Si procede alla sospensione dell'erogazione degli incentivi ed alla loro eventuale revoca nei casi e con le modalità previste dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 20 marzo 2000, n 7.

2) Comporta la non ammissibilità ai benefici ovvero la revoca dei medesimi la circostanza accertata che il richiedente abbia rilasciato autocertificazioni contenenti dichiarazioni non veritiere od incomplete; in particolare, per quanto attiene la verifica del raggiungimento della soglia dei 100.000 Euro, le autocertificazioni nelle quali non risultino, per il periodo preso in considerazione, tutti i benefici ottenuti in base al regime «de minimis», compresi quelli concessi dall'Agenzia regionale per l'impiego, fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000.

Art. 10

Cause di rideterminazione del contributo

1) Costituiscono cause di rideterminazione del contributo:

a) il superamento dei limiti contributivi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole imprese;

b) l'eventuale riduzione delle spese sostenute rispetto a quelle preventivate;

2) Nel caso di concorrenza di più benefici, l'intervento dell'Ente avviene mediante l'applicazione della percentuale prevista all'importo della spesa ritenuta ammissibile, con eventuale riduzione del contributo effettivamente concedibile, in modo tale che la somma tra i contributi in conto capitale oppure tra il contributo in conto capitale ed il finanziamento agevolato non sia superiore all'importo dei benefici concessi.

Art. 11

Ulteriori cause di revoca o di decadenza dai contributi

1) Costituiscono cause di revoca o di decadenza dai contributi:

a) per le imprese individuali, il venir meno dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, commi 3 e 4;

b) per le società, il venir meno dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 commi 2, 3 e 4. E' comunque ammessa la sostituzione dei soci con altri soggetti rientranti nelle medesime categorie soggettive, se effettuata prima dei termini previsti dall'articolo 7 per la presentazione della documentazione indicata dall'articolo medesimo;

2) Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni decorrenti dalla data dell'acquisto, nonché la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni decorrenti dalla data di acquisto. Il mancato rispetto di detti vincoli di destinazione comporta la revoca dei contributo erogato a fronte di tali spese.

3) Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese di una provincia della Regione, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, l'instaurarsi di procedure concorsuali, e, per le cooperative, la cancellazione dal Registro delle cooperative, comportano la reiezione della domanda di contributi o la revoca dei provvedimenti di ammissibilità, di concessione e di erogazione, qualora intervengano prima dell'ultima erogazione di contributi.

Art. 12

Restituzione delle somme erogate

1) In ogni caso di revoca o di decadenza dal contributo, le somme erogate dall'Ente dovranno essere restituite secondo quanto disposto dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n 7.

Art. 13

Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1) In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi verranno concessi od erogati al nuovo Ente a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere i contributi. A tal fine, unitamente alla documentazione necessaria per la concessione o l'erogazione del contributo, dovrà essere trasmessa copia dell'atto di trasformazione o di fusione, o dell'atto costitutivo della società con conferimento d'azienda o dell'atto di trasferimento d'azienda inter vivos; in caso di trasferimento d'azienda mortis causa dovrà essere invece prodotta copia della denuncia di successione o, se gli eredi non sono tenuti a presentarla, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso.

Art. 14

Controlli

1) L'Agenzia si riserva la facoltà di effettuare controlli in ordine alla realizzazione delle iniziative avviate, anche attraverso sopralluoghi ed attraverso gli altri soggetti erogatori di incentivi, con particolare riferimento al rispetto dei limiti di intervento previsti dalla disciplina comunitaria.

Art. 15

Norma transitoria

1) Decorre dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione, il termine previsto dall'articolo 5 per la presentazione delle domande relative ad imprese iscritte al Registro delle imprese della C.C.I.A.A., all'albo delle imprese artigiane ed a cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative dopo il 31 dicembre 1999, ma antecedentemente alla data di pubblicazione del regolamento stesso.

Art. 16

Norma finale

1) Il presente regolamento trova applicazione per le imprese iscritte al Registro delle imprese ovvero se imprese artigiane, iscritte all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione separata dell'Albo, e le cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative, successivamente al 31 dicembre 1999 e sino al 31 dicembre 2006.

ALLEGATO A

Schema di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa
(denominazione sociale della Banca o dell'Istituto assicurativo)

Spettabile
Agenzia Regionale per l'Impiego
viale Miramare, 19
34135 TRIESTE

Fideiussione n. ....

PREMESSO

- che l'impresa ....
con sede in ...., via ...., n. ......,
sede o unità locale in ...., via ...., n. ......,
partita I.V.A. .... presenterà, alla Agenzia regionale per l'impiego, domanda di contributo ai sensi del regolamento di attuazione dell'Obiettivo 3 per gli anni 2000/2006, relativo alla misura ...., approvato con deliberazione della Giunta regionale n. .... del ...., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. .... del ....;
- che l'impresa ...., essendo in possesso dei requisiti previsti dal sopraindicato regolamento di attuazione dell'Obiettivo 3 per gli anni 2000/2006, relativo alla misura ...., avendo rispettato le condizioni previste dalle medesime disposizioni, ritiene di avere titolo all'ammissione ai contributi stessi per l'importo di lire ....;
- che l'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e l'articolo 6 del regolamento di attuazione dell'Obiettivo 3 per gli anni 2000/2006, relativo alla misura ...., prevedono che i contributi possano essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale;
- che, a tal fine, le domande di contributo devono essere corredate da apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, prestata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi;
- che la garanzia può essere rilasciata da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche ed integrazioni;
- che, alla luce di ciò, a garanzia dell'eventuale rimborso della somma anticipata a seguito di intervenuta revoca dei contributi o di decadenza dai medesimi disposta ai sensi del regolamento di attuazione dell'Obiettivo 3 relativo alla misura ...., nonché ai sensi della legge regionale 7/2000, e successive modifiche ed integrazioni, o per qualunque altro motivo, è pertanto richiesta idonea fideiussione bancaria o assicurativa dell'importo di lire ...., pari alla somma erogabile in via anticipata, nonché per l'ulteriore importo dovuto dal beneficiario dell'anticipazione a titolo di interessi in base alla normativa sopracitata e per ogni altra spesa accessoria collegata;

TUTTO CIO' PREMESSO

La sottoscritta (Banca o Istituto assicurativo) .... con sede legale in ...., via ...., n, ..., che nel seguito del presente atto verrà indicata/o per brevità Istituto, e per essa/o il /i .... (indicare la qualifica) sig./sigg. ...., nella sua/loro qualità di ...., autorizzato /i con ....,

DICHIARA

di costituirsi, come con la presente si costituisce, fidejussore solidale a favore dell'Agenzia regionale per l'impiego e nell'interesse dell'impresa .... per l'importo di lire ...., corrispondente al contributo anticipato indicato in premessa, a garanzia dell'eventuale obbligo di restituzione di tutta o di parte dell'anticipazione concessa da codesta Agenzia, determinato dalla revoca del contributo o decadenza dal medesimo per inosservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento di attuazione dell'Obiettivo 3 per gli anni

2000/2006, relativo alla misura, ..., nella legge regionale 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni, o da qualunque altro motivo, nonché per l'ulteriore importo dovuto dal beneficiario dell'anticipazione a titolo di interessi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e per ogni altra spesa accessoria collegata.

La sottoscritta (Banca o Istituto) si impegna pertanto irrevocabilmente ed incondizionatamente a versare a codesta Agenzia regionale per l'impiego, ogni eccezione rimossa ed anche in caso di opposizione del debitore principale o di altri soggetti comunque interessati nonché nel caso in cui l'impresa .... sia dichiarata fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione, a prima semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., quanto dalla stessa Agenzia regionale per l'impiego le verrà indicato come dovuto per le obbligazioni sopraindicate. Tale pagamento avverrà comunque entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e nel rispetto delle modalità da quest'ultima riportate.

Il presente atto fideiussorio, prestato con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del Codice civile, si intende valido ed operante fino ad espresso svincolo, da parte dell'Agenzia regionale per l'impiego, della garanzia prestata. Si rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'articolo 1957 del Codice civile.

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in alcun caso, all'Agenzia regionale per l'impiego.

Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del sottoscritto Istituto.

Per ogni eventuale controversia è competente esclusivamente il Foro di Trieste.

Luogo e data ....

Banca o Istituto Assicurativo

Firma ....

La sottoscritta (Banca o Istituto assicurativo) .... e per essa il/i sig./sig.ri ....,

dichiara di avere letto e di accettare incondizionatamente, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la clausola di cui all'ultimo capoverso del suesteso atto consistente nella deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Luogo e data..................................

Banca o Istituto Assicurativo

Firma ....

Io sottoscritto .... certifico che il/i sig./sigg.i .... (indicare la qualifica) ....

domiciliato/i per la carica in .... con i poteri di firma per quest'atto in nome e per conto del (istituto bancario o assicurativo) ....

nella sua (loro) qualità di ....

dello stesso, della cui identità personale e dei cui poteri ad impegnare il ...., io .... sono certo, ha (hanno) apposto in mia presenza la sua (loro) firma in calce all'atto che precede.

Luogo e data ....

Firma ....

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

OBIETTIVO 3 - 2000/2006

MISURA D3 - Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità sul territorio regionale.

Art. 1

Tipologia e misura degli interventi

1) Possono essere concessi, alle imprese di nuova costituzione aventi i requisiti individuati dagli articoli 3 e 4, contributi per le spese di investimento di cui all'articolo 2, sostenute entro un anno decorrente dalla data di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese, ovvero se imprese artigiane, dalla data di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione separata dell'Albo e, per le cooperative, dalla data di iscrizione nel Registro regionale delle cooperative; in ogni caso tali date di iscrizione devono ricadere successivamente al 31 dicembre 1999 ed entro il 31 dicembre 2006. Per le imprese artigiane sono ammesse a contributo anche le spese sostenute per l'avvio dell'attività nei sei mesi antecedenti rispetto all'iscrizione al relativo Albo, così come previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 32/1991, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale n. 5/1995 ed interpretato autenticamente dall'articolo 7, comma 121 della legge regionale n. 4/2001.

2) Nel caso che l'impresa sia avviata da soggetti in uscita da percorsi formativi individuati dalla Regione in sede di avviso pubblico, e, qualora si tratti di società, questa sia composta unicamente da detti soggetti, il contributo viene determinato nella misura del 50% delle voci di spesa ammissibili. Negli altri casi i benefici sono determinati annualmente con deliberazione della Giunta regionale nella misura compresa fra il 50% ed il 30% delle voci di spesa ammissibili.

3) Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, primo periodo, nei casi di società, il beneficio massimo concedibile è determinato per le società di persone e per le cooperative in proporzione alla percentuale di presenza dei soggetti in possesso delle caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 1 e per le altre società di capitali in proporzione alle quote o azioni di partecipazione, tenuto conto di quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 4.

4) I contributi erogati dall'Agenzia regionale per l'impiego, sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi a meno che queste ultime non lo escludano espressamente e rientrano negli aiuti comunitari definiti «de minimis», previsti, da ultimo, dal regolamento C.E. n. 69/2001 del 12 gennaio 2001; pertanto non si potrà procedere all'erogazione di un importo che, cumulato con altre agevolazioni concesse a titolo «de minimis»nel triennio precedente alla data di concessione dei benefici previsti dal presente regolamento, porti al superamento della soglia di 100.000 euro; di conseguenza si provvederà, nel caso, alla riduzione del beneficio al fine di rientrare entro tale soglia. Ai fini dell'accertamento di tali condizioni, successivamente ad ogni provvedimento di concessione, ai fini dell'erogazione dei contributi, i beneficiari dovranno autocertificare, dietro specifica richiesta dell'Agenzia regionale per l'impiego, per il periodo preso in considerazione in detta richiesta, a pena di revoca dei contributi concessi, tutti i benefici concessi in base al regime «de minimis», compresi quelli concessi dall'Agenzia regionale per l'impiego.

Art. 2

Voci di spesa ammissibili

1) L'entità dei benefici richiesti viene desunta dalla domanda dell'impresa, avuto presente che vengono considerate ammissibili a beneficio esclusivamente le seguenti categorie e sottovoci di spesa considerate al netto dell'I.V.A.:

a) SPESE DI INVESTIMENTO:

- acquisto, costruzione, restauro conservativo, straordinaria manutenzione e ampliamento di immobili destinati all'attività dell'impresa;
- acquisto di terreni, purché la relativa spesa non superi il 10% del totale della spesa ammissibile relativa all'investimento e purché vi sia un nesso preciso fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione per la quale viene richiesto il contributo;
- acquisto di:
  - macchinari e attrezzature;
  - mobili e elementi di arredo strettamente funzionali alla attività della impresa;
  - macchine per ufficio e programmi informatici;
  - automezzi destinati al solo trasporto di cose, compresi i "pick-up" con non più di tre posti. Non sono peraltro ammissibili a contributo i mezzi a trazione integrale immatricolati come furgoni e/o autocarri finestrati ad uso trasporto cose e/o ad uso promiscuo - trasporto persone/cose - (fuoristrada);
  - mezzi (esclusi i fuori strada) per il trasporto di persone solo se costituiscono il mezzo attraverso il quale si esplica l'attività principale svolta dall'impresa (servizi connessi alla gestione di asili o assistenza a persone bisognose, case di riposo, etc.);

b) SPESE RELATIVE ALLA STIPULA DI GARANZIE FIDEJUSSORIE di cui all'articolo 6.

2) Le spese relative all'acquisto di beni immobili sono ammissibili qualora l'immobile non abbia usufrui-

to, nel corso dei dieci anni precedenti alla data d'acquisto, di un finanziamento regionale, nazionale o comunitario e sia certificato, da un professionista incaricato dall'Agenzia regionale per l'impiego, che il prezzo non supera il valore di mercato e che l'immobile è conforme alla normativa nazionale. In ogni caso, per tali spese, si applica quanto previsto dall'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, relativo al vincolo di destinazione dei beni medesimi.

3) Le spese relative all'acquisto di terreni sono ammissibili a condizione che venga certificato, da parte di un professionista incaricato dall'Agenzia regionale per l'impiego, che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato.

4) Con esclusione delle spese relative a beni immobili, le spese di investimento non possono riguardare beni usati. A tale scopo sulla documentazione di spesa dovrà essere apposta la dicitura «nuovo di fabbrica», diversamente la spesa effettuata non sarà considerata ammissibile ai benefici.

5) Sono escluse dal beneficio:

a) le operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto a fine locazione a prezzi prefissati (leasing);

b) le spese relative ad acquisto di beni e/o fornitura di servizi qualora il venditore/fornitore sia:

- coniuge, parente o affine entro il 3° grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell'impresa richiedente;
- un socio dell'impresa richiedente;
- una società costituita, in tutto o in parte, dai medesimi soci della società richiedente;
- una società costituita, in tutto o in parte, da soci che siano, a loro volta, coniuge, parente o affine entro il 3° grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell'impresa richiedente.

6) Nell'ipotesi di acquisto, costruzione, restauro conservativo, straordinaria manutenzione, ampliamento di immobili, questi dovranno essere di proprietà esclusiva dell'impresa; in particolare, se l'impresa è costituita in forma di società, anche se di fatto, essi dovranno essere di proprietà della società; se invece l'impresa è individuale e il titolare della stessa è coniugato, i beni non dovranno ricadere in comunione, eccezion fatta per l'ipotesi di cui all'articolo 178 Codice civile (comunione de residuo).

7) Non vengono ritenute ammissibili agli incentivi le spese finalizzate allo svolgimento di attività rientranti in quelle individuate dall'articolo 3, comma 1.

8) Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo vengono ritenute valide le seguenti documentazioni di spesa:

a) fatture in originale quietanzate per l'intero importo ovvero ricevute od altro documento considerato valido ai fini fiscali;

b) copia autentica dell'atto di compravendita di immobili dalla quale risulti il versamento a favore del creditore dell'intero importo a questi spettante.

Art. 3

Condizioni di ammissibilità relative alle imprese richiedenti

1) I benefici possono essere concessi alle nuove imprese aventi sede e operanti nel Friuli-Venezia Giulia che ai sensi della vigente normativa comunitaria, rientrino nella definizione di piccole imprese come individuata dal comma 2, e non svolgano la loro attività principale nei seguenti settori individuati con riferimento ai codici ISTAT 1991:

Agroalimentare:

15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione»limitatamente a:

- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;
- fusione di grassi commestibili di origine animale;
- lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne;

15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione»(tutta la categoria)

15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a:

- macellazione di volatili e di conigli;
- preparazione di carne di volatili e di conigli;
- produzione di carne di volatili e di conigli, fresca;

15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione»(tutta la categoria)

15.13 «Produzione di prodotti a base di carne»(tutta la classe)

15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce»(tutta la classe)

15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi» (tutto il gruppo)

15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali» (tutto il gruppo)

15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte»(tutta la classe)

15.61.1 «Molitura dei cereali»(tutta la categoria)

15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie» limitatamente a:

- lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertito;
- produzione di farina di riso;
- produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;
- fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria;

15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei»(tutta la classe)

15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali»(tutto il gruppo)

15.83 «Fabbricazione di zucchero»(tutta la classe)

15.87 «Fabbricazione di condimenti e spezie»(tutta la classe)

15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti» limitatamente alla produzione di aceti;

15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione»(tutta la classe)

15.93 «Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria)»(tutta la classe)

15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta»(tutta la classe)

15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate»(tutta la classe)

15.97 «Fabbricazione di malto»(tutta la classe)

16. «Industria del tabacco»(tutta la divisione)

Fibre sintetiche:

24.7 Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo)

Industria Automobilistica:

34. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (tutta la divisione)

Industria della costruzione navale:

35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche

35.11.3 Cantieri di riparazioni navali

Industria siderurgica:

13. Estrazione di minerali metalliferi (tutta la divisione)

27.10 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (tutta la classe)

27.22 Fabbricazione di tubi in acciaio (tutta la classe)

Industria carboniera:

10 Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba (tutta la divisione)

Trasporti:

60 Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte (tutta la divisione)

61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua (tutta la divisione)

62 Trasporti aerei (tutta la divisione)

63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio (tutto il gruppo)

63.2 Attività connesse ai trasporti (tutto il gruppo)

63.4 Attività delle altre agenzie di trasporto (tutto il gruppo)

Agricoltura:

01 Agricoltura, caccia e relativi servizi (tutta la sottosezione)

02 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi (tutta la sottosezione)

Pesca:

05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi (tutta la sottosezione)

2) Ai sensi della vigente disciplina comunitaria è definita piccola impresa quella che:

a) ha meno di 50 dipendenti:

b) e ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Euro;

c) ed è in possesso del requisito di indipendenza.

3) Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, si fa riferimento a quanto indicato nel decreto del 18 settembre 1997 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 229 del 1° ottobre 1997.

4) I benefici possono essere concessi a condizione che i richiedenti osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative e dei loro consorzi, queste, inoltre, devono osservare nei confronti dei soci lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste, per tali figure, dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Qualora dette fonti non prevedano condizioni particolari per i soci lavoratori, a questi ultimi si intendono applicabili le condizioni previste dal C.C.N.L. di settore corrispondente all'attività principale svolta dalla cooperativa quale risulta dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dallo statuto o dai regolamenti interni delle cooperative.

5) I benefici non possono in ogni caso essere concessi a imprese che rilevino o comunque proseguano

attività di impresa già esercitate dallo stesso titolare, da parenti o affini entro il 3° grado ovvero dal coniuge o, nel caso di società, da alcuno dei soci o da società aventi i medesimi soci nei due anni precedenti alla data di iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese o delle cooperative.

Art. 4

Condizioni di ammissibilità relative alla composizione delle imprese

1) Le imprese individuali devono essere costituite da cittadini italiani, di Stati membri della U.E. e, se di provenienza extracomunitaria, in regola con le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia, residenti nel Friuli-Venezia Giulia, aventi le seguenti caratteristiche soggettive:

a) lavoratori disoccupati (s'intende per disoccupato, ai fini del presente regolamento, il soggetto che dichiari che, al momento di iscrizione dell'impresa ai registri della C.C.I.A.A., non percepiva alcun reddito derivante da altra attività di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, da pensione o da partecipazione ad imprese ovvero derivanti da compensi come amministratore di società o componente di collegi sindacali);

b) lavoratori ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero iscritti nelle liste di mobilità che per espresso atto di rinuncia comunicato agli Enti erogatori non percepiscano, al momento di iscrizione dell'azienda al Registro delle imprese, misure di garanzia del salario previste dalla normativa nazionale;

c) soggetti in uscita da percorsi formativi individuati dalla Regione in sede di avviso pubblico.

2) Per quanto riguarda le società, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, la presenza di soci aventi le caratteristiche soggettive previste dal comma 1 non deve risultare inferiore:

a) in caso di cooperative, al 50% della compagine sociale ed a 1/3 nel Consiglio di Amministrazione. I medesimi soci non possono essere soci di altre cooperative od imprese o svolgere all'interno di altre cooperative, consorzi ed imprese, alcun tipo di attività ancorché occasionale in qualità di amministratore, consulente o componente del Collegio sindacale;

b) in caso di società di persone, al 50% della compagine sociale e gli stessi devono detenere almeno il 50% del capitale sociale. Nel caso di società in accomandita semplice, i requisiti soggettivi previsti dal comma 1 devono essere posseduti da almeno il 50% dei soci accomandatari;

c) in caso di società di capitali, ad 1/3 degli amministratori della società e i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 devono essere titolari almeno del 50% del capitale sociale.

3) Le condizioni di ammissibilità di cui al comma 2, devono essere possedute per le imprese, dalla data di iscrizione al Registro delle imprese, per le imprese artigiane, dalla data di iscrizione al relativo albo, e, per le cooperative, dalla data di iscrizione al Registro delle cooperative, fino alla data di scadenza dell'anno previsto per l'effettuazione delle spese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b).

4) I soggetti aventi le caratteristiche di cui al comma 1, per il periodo di tempo indicato al comma 3, devono svolgere attività nell'impresa in modo esclusivo e continuativo. A tale scopo tali soggetti dovranno dichiarare, all'atto della richiesta di erogazione dei contributi e comunque alla fine dell'anno previsto per l'effettuazione delle spese, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, di non aver percepito altri redditi se non quelli inerenti l'attività da questi svolta nell'ambito dell'impresa e di non essere soci di altre cooperative od imprese o svolgere all'interno di altre cooperative, consorzi ed imprese, alcun tipo di attività ancorché occasionale in qualità di amministratore, consulente o componente del Collegio sindacale.

Art. 5

Modalità di presentazione delle domande e di accesso ai benefici

1) Gli interessati, entro 2 mesi dalla data di iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero se imprese artigiane, dalla data di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione separata dell'Albo ovvero, nel caso di cooperative, dalla data di iscrizione al Registro regionale delle cooperative, sono tenuti a produrre all'Agenzia domanda in bollo, nonché la seguente documentazione:

a) una dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'accesso ai benefici;

b) nel caso di società, un'ulteriore dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni da ciascun socio in possesso dei requisiti soggettivi richiesti di cui all'articolo 4, comma 1, attestante tale condizione e l'eventuale quota di capitale sociale detenuta, nonchè una copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) un prospetto dettagliato relativo alle spese già sostenute o da sostenere redatto utilizzando la modulistica predisposta dall'Agenzia regionale per l'impiego con allegata, per le spese già sostenute, la documentazione giustificativa relativa a queste ultime, in originale ed in una copia;

d) l'eventuale garanzia fidejussoria di cui all'articolo 6.

2) La domanda deve essere compilata utilizzando

esclusivamente la modulistica ed i fac-simili di dichiarazione predisposti dall'Agenzia.

3) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), viene disposta la reiezione dell'istanza.

4) Ai fini dell'adozione del provvedimento di ammissibilità ai benefici, le istanze vengono prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo all'Agenzia regionale per l'impiego se inviate con raccomandata a.r.

5) I provvedimenti di concessione dei contributi vengono adottati:

a) contestualmente al provvedimento di ammissibilità nel caso di presentazione di documentazione di spesa unitamente alla domanda e nel caso di presentazione della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 6;

b) a conclusione dell'anno previsto per l'effettuazione delle spese sulla base della documentazione presentata dagli interessati.

In entrambi i casi si ha riguardo all'ordine cronologico della presentazione della documentazione prevista dal presente regolamento. Nel caso che non fosse possibile provvedere alla concessione dei benefici per carenza di risorse finanziarie, si provvederà ad assumere i relativi provvedimenti, mantenendo l'ordine cronologico di presentazione della documentazione prevista dal presente regolamento, a valere sulle risorse finanziarie che per qualsiasi ragione si rendessero disponibili successivamente.

6) Ai fini del provvedimento di ammissibilità , l'Agenzia regionale per l'impiego provvede per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione. In caso contrario non si procederà all'ammissione della domanda. Nel caso di integrazione relativa al perfezionamento di documentazione di singoli investimenti o spese (ad esempio fatture non quietanzate) il mancato invio ovvero l'invio fuori termine della documentazione richiesta comporterà solamente l'esclusione di detti investimenti o spese dal computo del contributo spettante. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni richieste, viene disposta la revoca dei contributi concessi.

7) L'Agenzia comunicherà ai richiedenti il provvedimento di ammissibilità ai benefici e, nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera a), sempre che vi sia disponibilità di fondi, anche la concessione del contributo nonché l'entità dello stesso ovvero la reiezione dell'istanza nonché le relative motivazioni. Ai fini dell'erogazione dei benefici, l'Agenzia provvederà a richiedere agli interessati una specifica autocertificazione per accertare le condizioni relative all'applicazione del regime comunitario «de minimis»come previsto dall'articolo 1, comma 4; tali autocertificazioni devono pervenire od essere inviate con raccomandata a.r. entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione a pena di revoca dei benefici concessi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 6

Disposizioni per la concessione e l'erogazione dei contributi in via anticipata previa presentazione di garanzia fidejussoria

1) Ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, i contributi possono essere concessi in via anticipata, nella misura del 70% del contributo spettante calcolato sulla base delle spese ritenute ammissibili, a fronte della presentazione di domande corredate da specifica fideiussione bancaria o assicurativa che preveda la relativa copertura fino alla data di ricevimento della comunicazione dell'Agenzia regionale per l'impiego di autorizzazione allo svincolo dalla garanzia stessa. Non sono ammissibili garanzie fidejussoria presentate non contestualmente alla domanda.

2) Per i fini di cui al comma 1, gli interessati dovranno presentare, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 5, l'originale della fidejussione bancaria o assicurativa redatta secondo il modello di cui all'allegato a). In tali casi si procederà contestualmente all'ammissione della domanda e alla concessione dei benefici nella misura prevista dal comma 1, ed alla successiva erogazione dei medesimi con le modalità e le procedure previste dall'articolo 5, comma 7.

3) I beneficiari dei contributi concessi in via anticipata ai sensi del presente articolo sono in ogni caso tenuti alla presentazione della documentazione di cui all'articolo 7 , nei termini in questo individuati.

4) Nel caso di revoca totale o parziale o di decadenza, per qualsivoglia motivo, dai contributi concessi ai sensi del presente regolamento, l'Agenzia regionale per l'impiego provvederà al recupero delle somme erogate attraverso l'escussione immediata dei soggetti prestatori della fidejussione stipulata.

Art. 7

Documentazione da produrre a conclusione dell'intervento

1) Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla conclusione dell'anno decorrente dalla data di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese ovvero se impresa artigiana, dalla data di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione separata dell'Albo e, per le cooperative, dalla data di iscrizione nel Registro regionale delle cooperative a pena di revoca del provvedimento di ammissibilità ovvero dei provvedimenti di concessione ed erogazione dei benefici ove già adottati, l'impresa beneficiaria è tenuta a produrre all'Agenzia regionale per l'impiego, indicando il numero attribuito alla richiesta dall'Agenzia medesima, la seguente documentazione:

a) una dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante la persistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'accesso ai benefici;

b) nel caso di società, un'ulteriore dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni da ciascun socio in possesso dei requisiti soggettivi richiesti di cui all'art. 4, comma 1, attestante tale condizione e l'eventuale quota di capitale sociale detenuta;

c) un rendiconto redatto utilizzando la modulistica predisposta dall'Agenzia regionale per l'impiego per il periodo cui si riferiscono le spese sostenute con allegata la documentazione giustificativa relativa a queste ultime in originale ed una copia.

2) L'Agenzia regionale per l'impiego provvede per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione o delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione. Nel caso di integrazione relativa al perfezionamento di documentazione di singoli investimenti o spese, il mancato invio ovvero l'invio fuori termine della documentazione richiesta comporterà solamente l'esclusione di detti investimenti o spese dal computo del contributo spettante.

3) L'Agenzia, sempre che vi sia disponibilità di fondi, comunicherà ai richiedenti l'avvenuta concessione del contributo nonché l'entità dello stesso ovvero la reiezione dell'istanza nonché le relative motivazioni. In caso di avvenuta concessione dei benefici ed ai fini dell'erogazione dei medesimi, l'Agenzia provvederà a richiedere agli interessati una specifica autocertificazione per accertare le condizioni relative all'applicazione del regime comunitario «de minimis» come previsto dall'articolo 1, comma 4; tali autocertificazioni devono pervenire od essere inviate con raccomandata a.r. entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione a pena di revoca dei benefici concessi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

4) Qualora i contributi siano stati erogati in via anticipata a fronte della presentazione della garanzia fideiussoria, secondo le modalità previste dall'articolo 6, l'Agenzia, sempre che vi sia disponibilità di fondi, provvederà a concedere il residuo contributo spettante e ad erogare il medesimo, applicando le procedure di cui al comma 3. Nelle ipotesi in cui le spese documentate risultino inferiori all'anticipazione concessa, l'Ente provvederà alla revoca e all'eventuale rideterminazione del contributo in relazione alle spese rendicontate, nonché all'escussione del fideiussore.

Art. 8

Disposizioni in materia di termini per la presentazione di documentazione

1) Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la data di arrivo all'Agenzia regionale per l'impiego nel caso di consegna a mano e ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'Agenzia regionale per l'impiego è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 9

Cause di non ammissibilità ai benefici e di sospensione e di eventuale revoca dell'erogazione dei contributi

1) Si procede alla sospensione dell'erogazione degli incentivi ed alla loro eventuale revoca nei casi e con le modalità previste dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2) Comporta la non ammissibilità ai benefici ovvero la revoca dei medesimi la circostanza accertata che il richiedente abbia rilasciato autocertificazioni contenenti dichiarazioni non veritiere od incomplete; in particolare, per quanto attiene la verifica del raggiungimento della soglia dei 100.000 euro, le autocertificazioni nelle quali non risultino, per il periodo preso in considerazione, tutti i benefici ottenuti in base al regime «de minimis», compresi quelli concessi dall'Agenzia regionale per l'impiego, fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000.

Art. 10

Cause di rideterminazione del contributo

1) Costituiscono cause di rideterminazione del contributo:

a) il superamento dei limiti contributivi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole imprese;

b) l'eventuale riduzione delle spese sostenute rispetto a quelle preventivate.

2) Nel caso di concorrenza di più benefici, l'intervento dell'Ente avviene mediante l'applicazione della percentuale prevista all'importo della spesa ritenuta ammissibile, con eventuale riduzione del contributo effettivamente concedibile, in modo tale che la somma tra i contributi in conto capitale oppure tra il contributo in conto capitale ed il finanziamento agevolato non sia superiore all'importo dei benefici concessi.

Art. 11

Ulteriori cause di revoca o di decadenza dai contributi

1) Costituiscono cause di revoca o di decadenza dai contributi:

a) per le imprese individuali, il venir meno dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, commi 3 e 4;

b) per le società, il venir meno dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 commi 2, 3 e 4. E' comunque ammessa la sostituzione dei soci con altri soggetti rientranti nelle medesime categorie soggettive, se effettuata prima dei termini previsti dall'articolo 7 per la presentazione della documentazione indicata dall'articolo medesimo.

2) Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni decorrenti dalla data dell'acquisto, nonché la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni decorrenti dalla data di acquisto. Il mancato rispetto di detti vincoli di destinazione comporta la revoca dei contributo erogato a fronte di tali spese.

3) Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese di una provincia della Regione, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, l'instaurarsi di procedure concorsuali, e, per le cooperative, la cancellazione dal Registro delle cooperative, comportano la reiezione della domanda di contributi o la revoca dei provvedimenti di ammissibilità, di concessione e di erogazione, qualora intervengano prima dell'ultima erogazione di contributi.

Art. 12

Restituzione delle somme erogate

1) In ogni caso di revoca o di decadenza dal contributo, le somme erogate dall'Ente dovranno essere restituite secondo quanto disposto dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n 7.

Art. 13

Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1) In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi verranno concessi od erogati al nuovo Ente a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere i contributi. A tal fine, unitamente alla documentazione necessaria per la concessione o l'erogazione del contributo, dovrà essere trasmessa copia dell'atto di trasformazione o di fusione, o dell'atto costitutivo della società con conferimento d'azienda o dell'atto di trasferimento d'azienda inter vivos; in caso di trasferimento d'azienda mortis causa dovrà essere invece prodotta copia della denuncia di successione o, se gli eredi non sono tenuti a presentarla, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso.

Art. 14

Controlli

1) L'Agenzia si riserva la facoltà di effettuare controlli in ordine alla realizzazione delle iniziative avviate, anche attraverso sopralluoghi ed attraverso gli altri soggetti erogatori di incentivi, con particolare riferimento al rispetto dei limiti di intervento previsti dalla disciplina comunitaria.

Art. 15

Norma transitoria

1) Decorre dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione, il termine previsto dall'articolo 5 per la presentazione delle domande relative ad imprese iscritte al Registro delle imprese della C.C.I.A.A., all'albo delle imprese artigiane ed a cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative dopo il 31 dicembre 1999, ma antecedentemente alla data di pubblicazione del regolamento stesso.

Art. 16

Norma finale

1) Il presente regolamento trova applicazione per le imprese iscritte al Registro delle imprese ovvero se imprese artigiane, iscritte all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione separata dell'Albo, e le cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative, successivamente al 31 dicembre 1999 e sino al 31 dicembre 2006.

ALLEGATO A

Schema di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa
(denominazione sociale della Banca o dell'Istituto assicurativo)

Spettabile
Agenzia Regionale per l'Impiego
viale Miramare, 19
34135 TRIESTE

Fideiussione n. ....

PREMESSO

- che l'impresa ....
con sede in ...., via ...., n. ......,
sede o unità locale in ...., via ...., n. ......,
partita I.V.A. .... presenterà, alla Agenzia regionale per l'impiego, domanda di contributo ai sensi del regolamento di attuazione dell'Obiettivo 3 per gli anni 2000/2006, relativo alla misura ...., approvato con deliberazione della Giunta regionale n. .... del ...., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. .... del ....;
- che l'impresa ...., essendo in possesso dei requisiti previsti dal sopraindicato regolamento di attuazione dell'Obiettivo 3 per gli anni 2000/2006, relativo alla misura ...., avendo rispettato le condizioni previste dalle medesime disposizioni, ritiene di avere titolo all'ammissione ai contributi stessi per l'importo di lire ....;
- che l'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e l'articolo 6 del regolamento di attuazione dell'Obiettivo 3 per gli anni 2000/2006, relativo alla misura ...., prevedono che i contributi possano essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale;
- che, a tal fine, le domande di contributo devono essere corredate da apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, prestata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi;
- che la garanzia può essere rilasciata da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche ed integrazioni;
- che, alla luce di ciò, a garanzia dell'eventuale rimborso della somma anticipata a seguito di intervenuta revoca dei contributi o di decadenza dai medesimi disposta ai sensi del regolamento di attuazione dell'Obiettivo 3 relativo alla misura ...., nonché ai sensi della legge regionale 7/2000, e successive modifiche ed integrazioni, o per qualunque altro motivo, è pertanto richiesta idonea fideiussione bancaria o assicurativa dell'importo di lire ...., pari alla somma erogabile in via anticipata, nonché per l'ulteriore importo dovuto dal beneficiario dell'anticipazione a titolo di interessi in base alla normativa sopracitata e per ogni altra spesa accessoria collegata;

TUTTO CIO' PREMESSO

La sottoscritta (Banca o Istituto assicurativo) .... con sede legale in ...., via ...., n, ..., che nel seguito del presente atto verrà indicata/o per brevità Istituto, e per essa/o il /i .... (indicare la qualifica) sig./sigg. ...., nella sua/loro qualità di ...., autorizzato /i con ....,

DICHIARA

di costituirsi, come con la presente si costituisce, fidejussore solidale a favore dell'Agenzia regionale per l'impiego e nell'interesse dell'impresa .... per l'importo di lire ...., corrispondente al contributo anticipato indicato in premessa, a garanzia dell'eventuale obbligo di restituzione di tutta o di parte dell'anticipazione concessa da codesta Agenzia, determinato dalla revoca del contributo o decadenza dal

medesimo per inosservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento di attuazione dell'Obiettivo 3 per gli anni 2000/2006, relativo alla misura, ..., nella legge regionale 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni, o da qualunque altro motivo, nonché per l'ulteriore importo dovuto dal beneficiario dell'anticipazione a titolo di interessi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e per ogni altra spesa accessoria collegata.

La sottoscritta (Banca o Istituto) si impegna pertanto irrevocabilmente ed incondizionatamente a versare a codesta Agenzia regionale per l'impiego, ogni eccezione rimossa ed anche in caso di opposizione del debitore principale o di altri soggetti comunque interessati nonché nel caso in cui l'impresa .... sia dichiarata fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione, a prima semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., quanto dalla stessa Agenzia regionale per l'impiego le verrà indicato come dovuto per le obbligazioni sopraindicate. Tale pagamento avverrà comunque entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e nel rispetto delle modalità da quest'ultima riportate.

Il presente atto fideiussorio, prestato con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del Codice civile, si intende valido ed operante fino ad espresso svincolo, da parte dell'Agenzia regionale per l'impiego, della garanzia prestata. Si rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'articolo 1957 del Codice civile.

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in alcun caso, all'Agenzia regionale per l'impiego.

Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del sottoscritto Istituto.

Per ogni eventuale controversia è competente esclusivamente il Foro di Trieste.

Luogo e data ....

Banca o Istituto Assicurativo

Firma ....

La sottoscritta (Banca o Istituto assicurativo) .... e per essa il/i sig./sig.ri ....,

dichiara di avere letto e di accettare incondizionatamente, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la clausola di cui all'ultimo capoverso del suesteso atto consistente nella deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Luogo e data...................................

Banca o Istituto Assicurativo

Firma ....

Io sottoscritto .... certifico che il/i sig./sigg.i .... (indicare la qualifica) ....

domiciliato/i per la carica in .... con i poteri di firma per quest'atto in nome e per conto del (istituto bancario o assicurativo) ....

nella sua (loro) qualità di ....

dello stesso, della cui identità personale e dei cui poteri ad impegnare il ...., io .... sono certo, ha (hanno) apposto in mia presenza la sua (loro) firma in calce all'atto che precede.

Luogo e data ....

Firma ....

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

OBIETTIVO 3 - 2000/2006

MISURA E1/IMPR - interventi diretti a favorire l'inserimento nella neo- imprenditoria delle donne

Art. 1

Tipologia e misura degli interventi

1) Possono essere concessi, alle imprese di nuova costituzione avviate da donne ovvero a prevalente presenza femminile aventi i requisiti individuati dagli articoli 3 e 4, contributi per le spese di investimento di cui all'articolo 2, sostenute entro un anno decorrente dalla data di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese, ovvero se imprese artigiane, dalla data di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione separata dell'Albo e, per le cooperative, dalla data di iscrizione nel Registro regionale delle cooperative; in ogni caso tali date di iscrizione devono ricadere successivamente al 31 dicembre 1999 ed entro il 31 dicembre 2006. Per le imprese artigiane sono ammesse a contributo anche le spese sostenute per l'avvio dell'attività nei sei mesi antecedenti rispetto all'iscrizione al relativo Albo, così come previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 32/1991, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale n. 5/1995 ed interpretato autenticamente dall'articolo 7, comma 121 della legge regionale n. 4/2001.

2) Nel caso che l'impresa sia avviata da soggetti in uscita da percorsi formativi individuati dalla Regione in sede di avviso pubblico, e, qualora si tratti di società, questa sia composta unicamente da detti soggetti, il contributo viene determinato nella misura del 50% delle voci di spesa ammissibili. Negli altri casi i benefici sono determinati annualmente con deliberazione della Giunta regionale nella misura compresa fra il 50% ed il 30% delle voci di spesa ammissibili.

3) Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, primo periodo, nei casi di società, il beneficio massimo concedibile è determinato per le società di persone e per le cooperative in proporzione alla percentuale di presenza dei soggetti in possesso delle caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 1 e per le altre società di capitali in proporzione alle quote o azioni di partecipazione, tenuto conto di quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 4.

4) I contributi erogati dall'Agenzia regionale per l'impiego, sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi a meno che queste ultime non lo escludano espressamente e rientrano negli aiuti comunitari definiti «de minimis», previsti, da ultimo, dal regolamento C.E. n. 69/2001 del 12 gennaio 2001; pertanto non si potrà procedere all'erogazione di un importo che, cumulato con altre agevolazioni concesse a titolo «de minimis»nel triennio precedente alla data di concessione dei benefici previsti dal presente regolamento, porti al superamento della soglia di 100.000 euro: di conseguenza si provvederà, nel caso, alla riduzione del beneficio al fine di rientrare entro tale soglia. Ai fini dell'accertamento di tali condizioni, successivamente ad ogni provvedimento di concessione, ai fini dell'erogazione dei contributi, i beneficiari dovranno autocertificare, dietro specifica richiesta dell'Agenzia regionale per l'impiego, per il periodo preso in considerazione, a pena di revoca dei contributi concessi, tutti i benefici concessi in base al regime «de minimis», compresi quelli concessi dall'Agenzia regionale per l'impiego.

Art. 2

Voci di spesa ammissibili

1) L'entità dei benefici richiesti viene desunta dalla domanda dell'impresa, avuto presente che vengono considerate ammissibili a beneficio esclusivamente le seguenti categorie e sottovoci di spesa considerate al netto dell'I.V.A.:

a) SPESE DI INVESTIMENTO:

- acquisto, costruzione, restauro conservativo, straordinaria manutenzione e ampliamento di immobili destinati all'attività dell'impresa;
- acquisto di terreni, purché la relativa spesa non superi il 10% del totale della spesa ammissibile relativa all'investimento e purché vi sia un nesso preciso fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione per la quale viene richiesto il contributo;
- acquisto di:
    - macchinari e attrezzature;
    - mobili e elementi di arredo strettamente funzionali alla attività della impresa;
    - macchine per ufficio e programmi informatici;
    - automezzi destinati al solo trasporto di cose, compresi i «pick-up»con non più di tre posti. Non sono peraltro ammissibili a contributo i mezzi a trazione integrale immatricolati come furgoni e/o autocarri finestrati ad uso trasporto cose e/o ad uso promiscuo - trasporto persone/cose - (fuoristrada);
    - mezzi (esclusi i fuori strada) per il trasporto di persone solo se costituiscono il mezzo attraverso il quale si esplica l'attività principale svolta dall'impresa (servizi connessi alla gestione di asili o assistenza a persone bisognose, case di riposo, etc.);

b) SPESE RELATIVE ALLA STIPULA DI GARANZIE FIDEJUSSORIE di cui all'articolo 6.

2) Le spese relative all'acquisto di beni immobili sono ammissibili qualora l'immobile non abbia usufruito, nel corso dei dieci anni precedenti alla data d'acquisto, di un finanziamento regionale, nazionale o comuni-

tario e sia certificato, da un professionista incaricato dall'Agenzia regionale per l'impiego, che il prezzo non supera il valore di mercato e che l'immobile è conforme alla normativa nazionale. In ogni caso, per tali spese, si applica quanto previsto dall'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, relativo al vincolo di destinazione dei beni medesimi.

3) Le spese relative all'acquisto di terreni sono ammissibili a condizione che venga certificato, da parte di un professionista incaricato dall'Agenzia regionale per l'impiego, che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato.

4) Con esclusione delle spese relative a beni immobili, le spese di investimento non possono riguardare beni usati. A tale scopo sulla documentazione di spesa dovrà essere apposta la dicitura «nuovo di fabbrica», diversamente la spesa effettuata non sarà considerata ammissibile ai benefici.

5) Sono escluse dal beneficio:

a) le operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto a fine locazione a prezzi prefissati (leasing);

b) le spese relative ad acquisto di beni e/o fornitura di servizi qualora il venditore/fornitore sia:

- coniuge, parente o affine entro il 3° grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell'impresa richiedente;
- un socio dell'impresa richiedente;
- una società costituita, in tutto o in parte, dai medesimi soci della società richiedente;
- una società costituita, in tutto o in parte, da soci che siano, a loro volta, coniuge, parente o affine entro il 3° grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell'impresa richiedente.

6) Nell'ipotesi di acquisto, costruzione, restauro conservativo, straordinaria manutenzione, ampliamento di immobili, questi dovranno essere di proprietà esclusiva dell'impresa; in particolare, se l'impresa è costituita in forma di società, anche se di fatto, essi dovranno essere di proprietà della società; se invece l'impresa è individuale e il titolare della stessa è coniugato, i beni non dovranno ricadere in comunione, eccezion fatta per l'ipotesi di cui all'articolo 178 Codice civile (comunione de residuo).

7) Non vengono ritenute ammissibili agli incentivi le spese finalizzate allo svolgimento di attività rientranti in quelle individuate dall'articolo 3, comma 1.

8) Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo vengono ritenute valide le seguenti documentazioni di spesa:

a) fatture in originale quietanzate per l'intero importo ovvero ricevute od altro documento considerato valido ai fini fiscali;

b) copia autentica dell'atto di compravendita di immobili dalla quale risulti il versamento a favore del creditore dell'intero importo a questi spettante.

Art. 3

Condizioni di ammissibilità relative alle imprese richiedenti

1) I benefici possono essere concessi alle nuove imprese aventi sede e operanti nel Friuli-Venezia Giulia che ai sensi della vigente normativa comunitaria, rientrino nella definizione di piccole imprese come individuata dal comma 2, e non svolgano la loro attività principale nei seguenti settori individuati con riferimento ai codici ISTAT 1991:

Agroalimentare

15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione»limitatamente a:

- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;
- fusione di grassi commestibili di origine animale;
- lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne;

15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione»(tutta la categoria)

15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a:

- macellazione di volatili e di conigli;
- preparazione di carne di volatili e di conigli;
- produzione di carne di volatili e di conigli, fresca;

15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione»(tutta la categoria)

15.13 «Produzione di prodotti a base di carne»(tutta la classe)

15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce»(tutta la classe)

15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi» (tutto il gruppo)

15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali» (tutto il gruppo)

15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte»(tutta la classe)

15.61.1 «Molitura dei cereali»(tutta la categoria)

15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie» limitatamente a:

- lavorazione del riso: produzione di riso semi-

greggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertito;

- produzione di farina di riso;
- produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;
- fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria;

15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei»(tutta la classe)

15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali»(tutto il gruppo)

15.83 «Fabbricazione di zucchero»(tutta la classe)

15.87 «Fabbricazione di condimenti e spezie»(tutta la classe)

15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti» limitatamente alla produzione di aceti;

15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione»(tutta la classe)

15.93 «Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria)»(tutta la classe)

15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta»(tutta la classe)

15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate»(tutta la classe)

15.97 «Fabbricazione di malto»(tutta la classe)

16. «Industria del tabacco»(tutta la divisione)

Fibre sintetiche:

24.7 Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo)

Industria Automobilistica:

34. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (tutta la divisione)

Industria della costruzione navale:

35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche

35.11.3 Cantieri di riparazioni navali

Industria siderurgica:

13. Estrazione di minerali metalliferi (tutta la divisione)

27.10 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (tutta la classe)

27.22 Fabbricazione di tubi in acciaio (tutta la classe)

Industria carboniera:

10 Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba (tutta la divisione)

Trasporti:

60 Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte (tutta la divisione)

61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua (tutta la divisione)

62 Trasporti aerei (tutta la divisione)

63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio (tutto il gruppo)

63.2 Attività connesse ai trasporti (tutto il gruppo)

63.4 Attività delle altre agenzie di trasporto (tutto il gruppo)

Agricoltura:

01 Agricoltura, caccia e relativi servizi (tutta la sottosezione)

02 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi (tutta la sottosezione)

Pesca:

05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi (tutta la sottosezione)

2) Ai sensi della vigente disciplina comunitaria è definita piccola impresa quella che:

a) ha meno di 50 dipendenti:
b) e ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro;
c) ed è in possesso del requisito di indipendenza.

3) Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, si fa riferimento a quanto indicato nel decreto del 18 settembre 1997 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 229 del 1° ottobre 1997.

4) I benefici possono essere concessi a condizione che i richiedenti osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative e dei loro consorzi, queste, inoltre, devono osservare nei confronti dei soci lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste, per tali figure, dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Qualora dette fonti non prevedano condizioni particolari per i soci lavoratori, a questi ultimi si intendono applicabili le condizioni previste dal C.C.N.L. di settore corrispondente all'attività principale svolta dalla cooperativa quale risulta dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dallo statuto o dai regolamenti interni delle cooperative.

5) I benefici non possono in ogni caso essere concessi a imprese che rilevino o comunque proseguano attività di impresa già esercitate dallo stesso titolare, da pa-

renti o affini entro il 3° grado ovvero dal coniuge o, nel caso di società, da alcuno dei soci o da società aventi i medesimi soci nei due anni precedenti alla data di iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese o delle cooperative.

Art. 4

Condizioni di ammissibilità relative alla composizione delle imprese

1) Le imprese individuali devono essere avviate da donne e, se società, devono essere a prevalente composizione femminile, come previsto dal comma 2, cittadine italiane, di Stati membri della U.E. e, se di provenienza extracomunitaria, in regola con le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia, residenti nel Friuli-Venezia Giulia che risultino:

a) disoccupate (s'intende per disoccupato, ai fini del presente regolamento, il soggetto che dichiari che, al momento di iscrizione dell'impresa ai registri della C.C.I.A.A., non percepiva alcun reddito derivante da altra attività di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, da pensione o da partecipazione ad imprese ovvero derivanti da compensi come amministratore di società o componente di collegi sindacali);

b) lavoratrici ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero iscritte nelle liste di mobilità che per espresso atto di rinuncia comunicato agli Enti erogatori non percepiscano, al momento di iscrizione dell'azienda al Registro delle imprese, misure di garanzia del salario previste dalla normativa nazionale.

c) lavoratrici in uscita da percorsi formativi individuati dalla Regione in sede di avviso pubblico.

2) Per quanto riguarda le società, fermo restando quanto previsto dalll'articolo 1, comma 2, primo periodo, la presenza di donne aventi le caratteristiche soggettive previste dal comma 1 non deve risultare inferiore:

a) in caso di cooperative, al 50% della compagine sociale ed a 1/3 nel Consiglio di Amministrazione. Le medesime donne non possono essere socie di altre cooperative od imprese o svolgere all'interno di altre cooperative, consorzi ed imprese, alcun tipo di attività ancorché occasionale in qualità di amministratore, consulente o componente del Collegio sindacale;

b) in caso di società di persone, al 50% della compagine sociale e le donne devono detenere almeno il 50% del capitale sociale. Nel caso di società in accomandita semplice le donne costituire almeno il 50% dei soci accomandatari;

c) in caso di società di capitali, ad 1/3 degli amministratori della società e in ogni caso le donne devono essere titolari almeno del 50% del capitale sociale.

3) Le condizioni di ammissibilità di cui al comma 2, devono essere possedute per le imprese, dalla data di iscrizione al Registro delle imprese, per le imprese artigiane, dalla data di iscrizione al relativo albo, e, per le cooperative, dalla data di iscrizione al Registro delle cooperative, fino alla data di scadenza dell'anno previsto per l'effettuazione delle spese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1), lettera b).

4) Le donne aventi le caratteristiche di cui al comma 1, per il periodo di tempo indicato al comma 3, devono svolgere attività nell'impresa in modo esclusivo e continuativo. A tale scopo tali soggetti dovranno dichiarare, all'atto della richiesta di erogazione dei contributi e comunque alla fine dell'anno previsto per l'effettuazione delle spese, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, di non aver percepito altri redditi se non quelli inerenti l'attività da questi svolta nell'ambito dell'impresa e di non essere soci di altre cooperative od imprese o svolgere all'interno di altre cooperative, consorzi ed imprese, alcun tipo di attività ancorché occasionale in qualità di amministratore, consulente o componente del Collegio sindacale.

Art. 5

Modalità di presentazione delle domande e di accesso ai benefici

1) Gli interessati, entro 2 mesi dalla data di iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero se imprese artigiane, dalla data di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione separata dell'Albo ovvero, nel caso di cooperati·µe, dalla data di iscrizione al Registro regionale delle cooperative, sono tenuti a produrre all'Agenzia domanda in bollo, nonché la seguente documentazione:

a) una dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'accesso ai benefici;

b) nel caso di società, un'ulteriore dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni da ciascun socio in possesso dei requisiti soggettivi richiesti di cui all'articolo 4, comma 1, attestante tale condizione e l'eventuale quota di capitale sociale detenuta, nonchè una copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) un prospetto dettagliato relativo alle spese già sostenute o da sostenere redatto utilizzando la modulistica predisposta dall'Agenzia regionale per l'impiego con allegata, per le spese già sostenute, la documentazione giustificativa relativa a queste ultime, in originale ed in una copia;

d) l'eventuale garanzia fidejussoria di cui all'articolo 6;

2) La domanda deve essere compilata utilizzando esclusivamente la modulistica ed i fac-simili di dichiarazione predisposti dall'Agenzia.

3) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), viene disposta la reiezione dell'istanza.

4) Ai fini dell'adozione del provvedimento di ammissibilità ai benefici, le istanze vengono prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo all'Agenzia regionale per l'impiego se inviate con raccomandata a.r.

5) I provvedimenti di concessione dei contributi vengono adottati:

a) contestualmente al provvedimento di ammissibilità nel caso di presentazione di documentazione di spesa unitamente alla domanda e nel caso di presentazione della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 6;

b) a conclusione dell'anno previsto per l'effettuazione delle spese sulla base della documentazione presentata dagli interessati.

In entrambi i casi si ha riguardo all'ordine cronologico della presentazione della documentazione prevista dal presente regolamento. Nel caso che non fosse possibile provvedere alla concessione dei benefici per carenza di risorse finanziarie, si provvederà ad assumere i relativi provvedimenti, mantenendo l'ordine cronologico di presentazione della documentazione prevista dal presente regolamento, a valere sulle risorse finanziarie che per qualsiasi ragione si rendessero disponibili successivamente.

6) Ai fini del provvedimento di ammissibilità , l'Agenzia regionale per l'impiego provvede per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione. In caso contrario non si procederà all'ammissione della domanda. Nel caso di integrazione relativa al perfezionamento di documentazione di singoli investimenti o spese (ad esempio fatture non quietanzate) il mancato invio ovvero l'invio fuori termine della documentazione richiesta comporterà solamente l'esclusione di detti investimenti o spese dal computo del contributo spettante. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni richieste, viene disposta la revoca dei contributi concessi.

7) L'Agenzia comunicherà ai richiedenti il provvedimento di ammissibilità ai benefici e, nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera a), sempre che vi sia disponibilità di fondi, ove prevista, la concessione del contributo nonché l'entità dello stesso ovvero la reiezione dell'istanza nonché le relative motivazioni. Ai fini dell'erogazione dei benefici, l'Agenzia provvederà a richiedere agli interessati una specifica autocertificazione per accertare le condizioni relative all'applicazione del regime comunitario «de minimis» come previsto dall'articolo 1, comma 4; tali autocertificazioni devono pervenire od essere inviate con raccomandata a.r. entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione a pena di revoca dei benefici concessi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 6

Disposizioni per la concessione e l'erogazione dei contributi in via anticipata previa presentazione di garanzia fidejussoria

1) Ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, i contributi possono essere concessi in via anticipata, nella misura del 70% del contributo spettante calcolato sulla base delle spese ritenute ammissibili, a fronte della presentazione di domande corredate da specifica fideiussione bancaria o assicurativa che preveda la relativa copertura fino alla data di ricevimento della comunicazione dell'Agenzia regionale per l'impiego di autorizzazione allo svincolo dalla garanzia stessa. Non sono ammissibili garanzie fidejussorie presentate non contestualmente alla domanda.

2) Per i fini di cui al comma 1, gli interessati dovranno presentare, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 5, l'originale della fidejussione bancaria o assicurativa redatta secondo il modello di cui all'allegato a). In tali casi si procederà contestualmente all'ammissione della domanda ed alla concessione dei benefici nella misura prevista dal comma 1, ed alla successiva erogazione dei medesimi con le modalità e le procedure previste dall'articolo 5, comma 7.

3) I beneficiari dei contributi concessi in via anticipata ai sensi del presente articolo sono in ogni caso tenuti alla presentazione della documentazione di cui all'articolo 7, nei termini in questo individuati.

4) Nel caso di revoca totale o parziale o di decadenza, per qualsivoglia motivo, dai contributi concessi ai sensi del presente regolamento, l'Agenzia regionale per l'impiego provvederà al recupero delle somme erogate attraverso l'escussione immediata dei soggetti prestatori della fidejussione stipulata.

Art. 7

Documentazione da produrre per ottenere la concessione e l'erogazione dei benefici a conclusione dell'intervento

1) Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla conclusione dell'anno decorrente dalla data di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese ovvero se

impresa artigiana, dalla data di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione separata dell'Albo e, per le cooperative, dalla data di iscrizione nel Registro regionale delle cooperative a pena di revoca del provvedimento di ammissibilità ovvero del provvedimento di concessione ed erogazione dei benefici ove già adottato, l'impresa beneficiaria è tenuta a produrre all'Agenzia regionale per l'impiego, indicando il numero attribuito alla richiesta dall'Agenzia medesima, la seguente documentazione:

a) una dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante la persistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'accesso ai benefici;

b) nel caso di società, un'ulteriore dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni da ciascuna donna in possesso dei requisiti soggettivi richiesti di cui all'articolo 4, comma 1, attestante tale condizione e l'eventuale quota di capitale sociale detenuta;

c) un rendiconto redatto utilizzando la modulistica predisposta dall'Agenzia regionale per l'impiego per il periodo cui si riferiscono le spese sostenute con allegata la documentazione giustificativa relativa a queste ultime in originale ed una copia.

2) L'Agenzia regionale per l'impiego provvede per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione o delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione. Nel caso di integrazione relativa al perfezionamento di documentazione di singoli investimenti o spese, il mancato invio ovvero l'invio fuori termine della documentazione richiesta comporterà solamente l'esclusione di detti investimenti o spese dal computo del contributo spettante.

3) L'Agenzia, sempre che vi sia disponibilità di fondi, comunicherà ai richiedenti l'avvenuta concessione del contributo nonché l'entità dello stesso ovvero la reiezione dell'istanza nonché le relative motivazioni. In caso di avvenuta concessione dei benefici ed ai fini dell'erogazione dei medesimi, l'Agenzia provvederà a richiedere agli interessati una specifica autocertificazione per accertare le condizioni relative all'applicazione del regime comunitario «de minimis» come previsto dall'articolo 1, comma 4; tali autocertificazioni devono pervenire od essere inviate con raccomandata a.r. entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione a pena di revoca dei benefici concessi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

4) Qualora i contributi siano stati erogati in via anticipata a fronte della presentazione della garanzia fideiussoria, secondo le modalità previste dall'articolo 6, l'Agenzia, sempre che vi sia disponibilità di fondi, provvederà a concedere il residuo contributo spettante e ad erogare il medesimo, applicando le procedure di cui al comma 3. Nelle ipotesi in cui le spese documentate risultino inferiori all'anticipazione concessa, l'Ente provvederà alla revoca e all'eventuale rideterminazione del contributo in relazione alle spese rendicontate, nonché all'escussione del fideiussore.

Art. 8

Disposizioni in materia di termini per la presentazione di documentazione

1) Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la data di arrivo all'Agenzia regionale per l'impiego nel caso di consegna a mano e ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'Agenzia regionale per l'impiego è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 9

Cause di non ammissibilità ai benefici e di sospensione e di eventuale revoca dell'erogazione dei contributi

1) Si procede alla sospensione dell'erogazione degli incentivi ed alla loro eventuale revoca nei casi e con le modalità previste dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 20 marzo 2000, n 7.

2) Comporta la non ammissibilità ai benefici ovvero la revoca dei medesimi la circostanza accertata che il richiedente abbia rilasciato autocertificazioni contenenti dichiarazioni non veritiere od incomplete; in particolare, per quanto attiene la verifica del raggiungimento della soglia dei 100.000 euro, le autocertificazioni nelle quali non risultino, per il periodo preso in considerazione, tutti i benefici ottenuti in base al regime «de minimis», compresi quelli concessi dall'Agenzia regionale per l'impiego, fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000.

Art. 10

Cause di rideterminazione del contributo

1) Costituiscono cause di rideterminazione del contributo:

a) il superamento dei limiti contributivi previsti dalla

normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole imprese;

b) l'eventuale riduzione delle spese sostenute rispetto a quelle preventivate.

2) Nel caso di concorrenza di più benefici, l'intervento dell'Ente avviene mediante l'applicazione della percentuale prevista all'importo della spesa ritenuta ammissibile, con eventuale riduzione del contributo effettivamente concedibile, in modo tale che la somma tra i contributi in conto capitale oppure tra il contributo in conto capitale ed il finanziamento agevolato non sia superiore all'importo dei benefici concessi.

Art. 11

Ulteriori cause di revoca o di decadenza dai contributi

1) Costituiscono cause di revoca o di decadenza dai contributi:

a) per le imprese individuali, il venir meno dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, commi 3 e 4;

b) per le società, il venir meno dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, commi 2, 3 e 4. E' comunque ammessa la sostituzione dei soci con altri soggetti rientranti nelle medesime categorie soggettive, se effettuata prima dei termini previsti dall'articolo 7 per la presentazione della documentazione indicata dall'articolo medesimo.

2) Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni decorrenti dalla data dell'acquisto, nonché la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni decorrenti dalla data di acquisto. Il mancato rispetto di detti vincoli di destinazione comporta la revoca dei contributo erogato a fronte di tali spese.

3) Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese di una provincia della Regione, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, l'instaurarsi di procedure concorsuali, e, per le cooperative, la cancellazione dal Registro delle cooperative, comportano la reiezione della domanda di contributi o la revoca dei provvedimenti di ammissibilità, di concessione e di erogazione, qualora intervengano prima dell'ultima erogazione di contributi.

Art. 12

Restituzione delle somme erogate

1) In ogni caso di revoca o di decadenza dal contributo, le somme erogate dall'Ente dovranno essere restituite secondo quanto disposto dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 13

Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1) In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi verranno concessi od erogati al nuovo Ente a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere i contributi. A tal fine, unitamente alla documentazione necessaria per la concessione o l'erogazione del contributo, dovrà essere trasmessa copia dell'atto di trasformazione o di fusione, o dell'atto costitutivo della società con conferimento d'azienda o dell'atto di trasferimento d'azienda inter vivos; in caso di trasferimento d'azienda mortis causa dovrà essere invece prodotta copia della denuncia di successione o, se gli eredi non sono tenuti a presentarla, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso.

Art. 14

Controlli

1) L'Agenzia si riserva la facoltà di effettuare controlli in ordine alla realizzazione delle iniziative avviate, anche attraverso sopralluoghi ed attraverso gli altri soggetti erogatori di incentivi, con particolare riferimento al rispetto dei limiti di intervento previsti dalla disciplina comunitaria.

Art. 15

Norma transitoria

1) Decorre dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione, il termine previsto dall'articolo 5 per la presentazione delle domande relative ad imprese iscritte al Registro delle imprese della C.C.I.A.A., all'albo delle imprese artigiane ed a cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative dopo il 31 dicembre 1999, ma antecedentemente alla data di pubblicazione del regolamento stesso.

Art. 16

Norma finale

1) Il presente regolamento trova applicazione per le imprese iscritte al Registro delle imprese ovvero se imprese artigiane, iscritte all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione separata dell'Albo, e le cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative, successivamente al 31 dicembre 1999 e sino al 31 dicembre 2006.

ALLEGATO A

Schema di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa
(denominazione sociale della Banca o dell'Istituto assicurativo)

Spettabile
Agenzia Regionale per l'Impiego
viale Miramare, 19
34135 TRIESTE

Fideiussione n. ....

PREMESSO

- che l'impresa .... con sede in ...., via ...., n. ......, sede o unità locale in ...., via ...., n. ......, partita I.V.A. .... presenterà, alla Agenzia regionale per l'impiego, domanda di contributo ai sensi del regolamento di attuazione dell'Obiettivo 3 per gli anni 2000/2006, relativo alla misura ...., approvato con deliberazione della Giunta regionale n. .... del ...., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. .... del ....;
- che l'impresa ...., essendo in possesso dei requisiti previsti dal sopraindicato regolamento di attuazione dell'Obiettivo 3 per gli anni 2000/2006, relativo alla misura ...., avendo rispettato le condizioni previste dalle medesime disposizioni, ritiene di avere titolo all'ammissione ai contributi stessi per l'importo di lire ....;
- che l'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e l'articolo 6 del regolamento di attuazione dell'Obiettivo 3 per gli anni 2000/2006, relativo alla misura ...., prevedono che i contributi possano essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale;
- che, a tal fine, le domande di contributo devono essere corredate da apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, prestata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi;
- che la garanzia può essere rilasciata da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche ed integrazioni;
- che, alla luce di ciò, a garanzia dell'eventuale rimborso della somma anticipata a seguito di intervenuta revoca dei contributi o di decadenza dai medesimi disposta ai sensi del regolamento di attuazione dell'Obiettivo 3 relativo alla misura ...., nonché ai sensi della legge regionale 7/2000, e successive modifiche ed integrazioni, o per qualunque altro motivo, è pertanto richiesta idonea fideiussione bancaria o assicurativa dell'importo di lire ...., pari alla somma erogabile in via anticipata, nonché per l'ulteriore importo dovuto dal beneficiario dell'anticipazione a titolo di interessi in base alla normativa sopracitata e per ogni altra spesa accessoria collegata;

TUTTO CIO' PREMESSO

La sottoscritta (Banca o Istituto assicurativo) .... con sede legale in ...., via ...., n, ..., che nel seguito del presente atto verrà indicata/o per brevità Istituto, e per essa/o il /i .... (indicare la qualifica) sig./sigg. ...., nella sua/loro qualità di ...., autorizzato /i con ....,

DICHIARA

di costituirsi, come con la presente si costituisce, fidejussore solidale a favore dell'Agenzia regionale per l'impiego e nell'interesse dell'impresa .... per l'importo di lire ...., corrispondente al contributo anticipato indicato in premessa, a garanzia dell'eventuale obbligo di restituzione di tutta o di parte dell'anticipazione concessa da codesta Agenzia, determinato dalla revoca del contributo o decadenza dal medesimo per inosservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento di attuazione dell'Obiettivo 3 per gli anni

2000/2006, relativo alla misura, ..., nella legge regionale 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni, o da qualunque altro motivo, nonché per l'ulteriore importo dovuto dal beneficiario dell'anticipazione a titolo di interessi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e per ogni altra spesa accessoria collegata.

La sottoscritta (Banca o Istituto) si impegna pertanto irrevocabilmente ed incondizionatamente a versare a codesta Agenzia regionale per l'impiego, ogni eccezione rimossa ed anche in caso di opposizione del debitore principale o di altri soggetti comunque interessati nonché nel caso in cui l'impresa .... sia dichiarata fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione, a prima semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., quanto dalla stessa Agenzia regionale per l'impiego le verrà indicato come dovuto per le obbligazioni sopraindicate. Tale pagamento avverrà comunque entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e nel rispetto delle modalità da quest'ultima riportate.

Il presente atto fideiussorio, prestato con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del Codice civile, si intende valido ed operante fino ad espresso svincolo, da parte dell'Agenzia regionale per l'impiego, della garanzia prestata. Si rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'articolo 1957 del Codice civile.

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in alcun caso, all'Agenzia regionale per l'impiego.

Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del sottoscritto Istituto.

Per ogni eventuale controversia è competente esclusivamente il Foro di Trieste.

Luogo e data ....

Banca o Istituto Assicurativo

Firma ....

La sottoscritta (Banca o Istituto assicurativo) .... e per essa il/i sig./sig.ri ....,

dichiara di avere letto e di accettare incondizionatamente, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la clausola di cui all'ultimo capoverso del suesteso atto consistente nella deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Luogo e data..................................

Banca o Istituto Assicurativo

Firma ....

Io sottoscritto .... certifico che il/i sig./sigg.i .... (indicare la qualifica) ....

domiciliato/i per la carica in .... con i poteri di firma per quest'atto in nome e per conto del (istituto bancario o assicurativo) ....

nella sua (loro) qualità di ....

dello stesso, della cui identità personale e dei cui poteri ad impegnare il ...., io .... sono certo, ha (hanno) apposto in mia presenza la sua (loro) firma in calce all'atto che precede.

Luogo e data ....

Firma ....

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 2644.

Fondo Sociale europeo - Obiettivo 3 - 2000/2006 - Approvazione delle misure contributive previste dai regolamenti relativi agli interventi dell'Agenzia regionale per l'Impiego in tema di Aiuti all'occupazione ed Aiuti alla creazione d'impresa e lavoro autonomo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale europeo;

VISTO il regolamento della Commissione europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione europea n. 2076 del 21 settembre 2000, con la quale è stato approvato il Programma Operativo della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000/2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3216 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato approvato il Complemento di programmazione, successivamente adottato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 dicembre 2000;

CONSIDERATO che il Programma Operativo ed il Complemento di Programmazione prevedono, fra gli altri, interventi inquadrabili come aiuti all'assunzione e aiuti alla creazione di nuova imprenditorialità;

CONSIDERATO che la struttura dell'Amministrazione regionale competente su tale versante è l'Agenzia regionale per l'Impiego;

CONSIDERATO che l'Agenzia regionale per l'Impiego ha predisposto i seguenti regolamenti con i quali vengono disciplinate le modalità di attuazione delle azioni sopraindicate:

- Obiettivo 3. 2000/2006 - Misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati nella logica dell'approccio preventivo;
- Obiettivo 3. 2000/2006 - Misura A.3 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi;
- Obiettivo 3. 2000/2006 - Misura B.1 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati - Interventi nell'area del lavoro dipendente ed in cooperazione;
- Obiettivo 3. 2000/2006 - Misura E.1 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. - Interventi per favorire l'occupazione delle donne nell'area del lavoro dipendente;
- Obiettivo 3. 2000/2006 - Misura B.1/Impr. - Interventi diretti a favorire l'inserimento della neo - imprenditoria dei gruppi svantaggiati;
- Obiettivo 3. 2000/2006 - Misura D.3 - Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità sul territorio regionale;
- Obiettivo 3. 2000/2006 - Misura E.1/Impr. - Interventi diretti a favorire l'inserimento nella neo - imprenditoria delle donne;

CONSIDERATO che, sulla base dei citati regolamenti, l'Agenzia regionale per l'Impiego assicura l'attuazione delle seguenti azioni del Complemento di Programmazione:

- Asse A, misura A.2: Aiuti all'occupazione;
- Asse A, misura A.3: Aiuti all'occupazione;
- Asse B, misura B.1: Aiuti all'occupazione;
- Asse E, misura E.1: Aiuti all'occupazione;
- Asse B, misura B.1: Aiuti alla creazione d'impresa e all'autoimpiego;
- Asse D, misura D.3: Aiuti e incentivi economici per supportare la creazione d'impresa, l'autoimprenditorialità ed il lavoro autonomo;
- Asse E, misura E.1: Aiuti alla creazione d'impresa e all'autoimpiego;

RICORDATO che i citati regolamenti sono stati adottati, previa deliberazione di Giunta regionale n. 1625 dell'11 maggio 2001, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0217/Pres. del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2001, Registro 1, foglio 271;

PRESO ATTO che tali regolamenti prevedono che la Giunta regionale provveda, annualmente a determinare le misure dei contributi previsti dagli interventi di cui trattasi;

VISTA la nota prot. n. 3603 del 27 luglio 2001 con cui l'Agenzia regionale per l'Impiego ha inviato la tabella relativa all'individuazione, per ogni singola tipologia di intervento, delle misure contributive che ritiene vadano applicate per gli anni 2000 e 2001;

RITENUTO di approvare gli importi contributivi previsti per le Misure A.3 - B.1 - B.1/Impr. - D.3 - E.1 - E.1/Impr.e contenuti nella citata tabella che si allega quale parte integrante;

CONSIDERATO che la presente deliberazione vie-

ne predisposta dalla Direzione regionale della Formazione Professionale quale struttura capofila del Programma Operativo, ai sensi del capitolo 6, paragrafo 6.1 del Programma medesimo;

CONSIDERATO che la presente delibera, comprensiva dell'allegato parte integrante verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le suesposte considerazioni viene approvata la misura dei contributi proposta dall'Agenzia regionale per l'Impiego e relativa agli interventi previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1625 dell'11 maggio 2001, secondo quanto disposto dalla tabella costituente parte integrante del presente provvedimento.

Il presente atto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
SEGRETARIO: BELLAROSA

IMPORTI CONTRIBUTIVI PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'OBIETTIVO 3

MISURA A2

Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati nella logica dell'approccio preventivo (articolo 1, comma 2, del Regolamento di attuazione)

ASSUNZIONI

a tempo pieno:

1. lavoratori che abbiano compiuto i 30 anni fino al compimento del 40° anno di età;

310 euro x 12 mesi = 3.720 euro pari a lire 7.202.924,4

2. lavoratori oltre i 40 anni;

362 euro x 12 mesi = 4.344 pari a lire 8.411.156,88

3. lavoratori corregionali all'estero che partecipino a programmi di rientro promossi dalla Regione;

310 euro x 12 mesi = 3.720 euro pari a lire 7.202.924,4

a tempo parziale (non inferiore al 50%): importi pari al 50% di quelli previsti per il tempo pieno

4. lavoratori che abbiano compiuto i 30 anni fino al compimento del 40° anno di età;

5. lavoratori oltre i 40 anni;

6. lavoratori corregionali all'estero che partecipino a programmi di rientro promossi dalla Regione.

INSERIMENTI LAVORATIVI IN COOPERATIVA

Importi uguali a quelli previsti per le assunzioni

a tempo pieno:

1. lavoratori che abbiano compiuto i 30 anni fino al compimento del 40° anno di età;

2. lavoratori oltre i 40 anni;

3. lavoratori corregionali all'estero che partecipino a programmi di rientro promossi dalla Regione;

a tempo parziale (non inferiore al 50%):

4. lavoratori che abbiano compiuto i 30 anni fino al compimento del 40° anno di età;

5. lavoratori oltre i 40 anni;

6. lavoratori corregionali all'estero che partecipino a programmi di rientro promossi dalla Regione.

MISURA A3

Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi (articolo 1, comma 2, del regolamento di attuazione)

ASSUNZIONI

a tempo pieno:

1. lavoratori che abbiano compiuto i 18 anni fino al compimento del 25° anno di età;

258 euro x 12 mesi = 3.096 euro pari a lire 5.994.691,92

2. lavoratori che abbiano compiuto i 25 anni fino al compimento del 30° anno di età;

310 euro x 12 mesi = 3.720 euro pari a lire 7.202.924,4

3. lavoratori che abbiano compiuto i 30 fino al compimento del 40° anno di età;

362 euro x 12 mesi = 4.344 euro pari a lire 8.411.156,88

4. lavoratori oltre i 40 anni;

413 euro x 12 mesi = 4.956 euro pari a lire 9.596.154,12

a tempo parziale (non inferiore al 50%): importi pari al 50% di quelli previsti per il tempo pieno

5. lavoratori che abbiano compiuto i 18 anni fino al compimento del 25° anno di età;

6. lavoratori che abbiano compiuto i 25 anni fino al compimento del 30° anno di età;

7. lavoratori che abbiano compiuto i 30 fino al compimento del 40° anno di età;

8. lavoratori oltre i 40 anni;

INSERIMENTI LAVORATIVI IN COOPERATIVA

Importi uguali a quelli previsti per le assunzioni

a tempo pieno:

1. lavoratori che abbiano compiuto i 18 anni fino al compimento del 25° anno di età;

2. lavoratori che abbiano compiuto i 25 anni fino al compimento del 30° anno di età;

3. lavoratori che abbiano compiuto i 30 fino al compimento del 40° anno di età;

4. lavoratori oltre i 40 anni;

a tempo parziale (non inferiore al 50%):

5. lavoratori che abbiano compiuto i 18 anni fino al compimento del 25° anno di età;

6. lavoratori che abbiano compiuto i 25 anni fino al compimento del 30° anno di età;

7. lavoratori che abbiano compiuto i 30 fino al compimento del 40° anno di età;

8. lavoratori oltre i 40 anni.

MISURA B1

Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati - Interventi nell'area del lavoro dipendente ed in cooperazione (articolo 1, comma 1, del regolamento di attuazione)

a) soggetti iscritti negli speciali elenchi di cui all'articolo 8 della legge 68/1999;

b) soggetti a rischio od in stato di emarginazione sociale che usufruiscono dell'assistenza sociale fornita dalle competenti strutture pubbliche;

importi contributivi secondo i sotto indicati rapporti di lavoro:

a) assunzioni a tempo indeterminato sia a tempo pieno sia a tempo parziale;

672 euro mensili a tempo pieno (50% a tempo parziale) x 12 mesi = 8.064 euro pari a lire 15.614.081,28 (50% a tempo parziale)

b) assunzioni a tempo determinato sia a tempo pieno sia a tempo parziale (con esclusione dei contratti di formazione e lavoro e di apprendistato);

462 euro mensili tempo pieno (50% a tempo parziale) x 12 mesi = 5.544 euro pari a lire 10.734.680,88 (50% a tempo parziale)

c) trasformazione dei rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato sia a tempo pieno sia a tempo parziale (con esclusione dei contratti di formazione e lavoro e di apprendistato);

774 euro mensili a tempo pieno (50% a tempo parziale) x 12 mesi = 9.288 euro pari a lire 17.984.075,76 (50% a tempo parziale)

d) inserimenti lavorativi in cooperativa sia a tempo pieno sia a tempo parziale.

774 euro mensili a tempo pieno (50% a tempo parziale) x 12 mesi = 9.288 euro pari a lire 17.984.075,76 (50% a tempo parziale)

MISURA B1/Impr

Interventi diretti a favorire l'inserimento nella neo-imprenditoria dei soggetti svantaggiati (articolo 1, comma 2, del regolamento di attuazione)

40% delle voci di spesa ammissibili nei casi in cui è richiesta la determinazione della Giunta

MISURA D3 -

Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati - Interventi nell'area del lavoro dipendente ed in cooperazione (articolo 1, comma 2, del regolamento di attuazione)

30% delle voci di spesa ammissibili nei casi in cui è richiesta la determinazione della Giunta

MISURA E1

Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro (articolo 1, comma 1, del regolamento di attuazione)

a) assunzioni a tempo determinato a tempo pieno o a tempo parziale

258 euro x 12 mesi = 3.096 euro pari a lire 5.994.691,92 (50% a tempo parziale)

b) trasformazioni a tempo pieno o a tempo parziale

362 euro x 12 mesi = 4.344 pari a lire 8.411.156,88 (50% a tempo parziale)

MISURA E1/Impr

Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro (articolo 1, comma 2, del regolamento di attuazione)

40% delle voci di spesa ammissibili nei casi in cui è richiesta la determinazione della Giunta

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA